

**XLV.**

**TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1863**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.**

**Sommario** — *Congedi* — *Sunto di petizioni* — *Omaggi* — *Deliberazione per il rinvio del progetto di legge sull'affrancamento dei canoni, livelli, censi ed altre prestazioni allo stesso Ufficio Centrale che ebbe già ad occuparsene* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile* — *Discorso del Ministro delle Finanze in risposta alle osservazioni del Relatore* — *Considerazioni del Senatore Siotto-Pintor contro il progetto* — *Proposta di otto Senatori per la chiusura della discussione generale* — *Parole del Senatore Audiffredi contro la medesima* — *Alozione della proposta suddetta* — *Risposta del Senatore Scialoia al Ministro delle Finanze* — *Deliberazione per tenere seduta nella sera* — *Emendamento del Senatore Audiffredi all'articolo primo* — *Emendamento del Senatore Ricci allo stesso articolo, combattuto dal Ministro delle Finanze e dal Senatore Scialoia (Relatore)* — *Schiarimenti chiesti dal Senatore Plezza e forniti dal Ministro delle Finanze* — *Parole dei Senatori Farina e Pareto in appoggio dell'emendamento Ricci* — *Reiezione del medesimo* — *Emendamenti all'art. 2 proposti dalla Commissione* — *Osservazioni al riguardo del Ministro delle Finanze* — *Dichiarazione del Senatore Scialoia (Relatore)* — *Considerazioni del Senatore Pareto contro l'articolo* — *Risposta del Ministro delle Finanze.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e più tardi interviene il Ministro della Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale viene approvato.

Lo stesso legge le lettere dei Senatori Araldi e De Sauget colle quali il primo per motivi di famiglia, il secondo di salute, domandano un congedo che loro è dal Senato accordato.

Il Senatore, *Segretario*, *Arnulfo* dà lettura del seguente:

**SUNTO DI PETIZIONI.**

« N. 3401. L'abbadessa del monastero di S. Benedetto di Melilli (Siracusa);

« 3402. L'abbadessa del monastero di Monte Vergine • San Benedetto di Sortino (Siracusa);

« 3403. L'abbadessa e parecchie religiose del monastero di Santa Lucia di Siracusa:

« Protestano contro la misura che suppongono essere nel voto del Parlamento di abolire le corporazioni religiose (Petizioni mancanti dell'autenticità delle firme). »

« 3404. La Giunta municipale di Perugia sottopone al Senato alcune considerazioni in ordine alla perequazione dell'imposta fondiaria.

**Presidente.** Fanno omaggio al Senato:

L'ingegnere Antonio Valentini di 120 copie d'una sua *Memoria sul conguaglio del tributo prediale.*

Il Municipio di Gargnano di 70 copie di una *Relazione sul censo stabile dei boschi di quel Mandamento.*

Il Senatore marchese Pareto di due sue *Memorie sui terreni delle Alpi nei dintorni del Lago Maggiore e di quello di Lugano e del traforo attraverso l'Appennino dal Mediterraneo alla valle del Po.*

Il Ministro Guardasigilli di una copia del *Dizionario dei Comuni del Regno.*

Debbo, seguendo l'istanza fatta da diversi Uffici proporre al Senato che si mandi allo stesso Ufficio Centrale che ebbe ad occuparsene altra volta il progetto di legge per l'affrancamento dei canoni, livelli e censi ed altre prestazioni territoriali.

L'Ufficio Centrale era composto dei Senatori Lauzi, Stotto-Pintor, Vigliani, Puccioni, De Monte, e di questi; gli ultimi due trovandosi assenti, il Presidente, ove il Senato approvi questo rinvio, giusta la facoltà fattagli dall'art. 18 del regolamento, li surrognerà con altri.

Se non c'è osservazione in contrario riterrò il Senato per assenziente al proposto rinvio all'antico Ufficio Centrale dell'esame della accennata legge.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al signor Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Signori Senatori, nel discorso che ebbi l'onore di profferire l'altro giorno su questa materia, io presi le mosse dai seguenti punti; che era necessario ed urgente parificare il sistema dei tributi in Italia, necessario ed urgente quindi parificare la tassa sui redditi della ricchezza fondiaria, necessario ed urgente contemporaneamente imporre ovunque una tassa sui redditi della ricchezza non fondiaria.

Dopo queste premesse sulle quali non credo possa esservi contestazione alcuna, io indicai come nell'imporre una tassa sui redditi della ricchezza non fondiaria potessero seguirsi due metodi: l'uno, di determinare la tassa per mezzo degli indizi o sintomi della ricchezza mobile; l'altro, di stabilire la tassa medesima sulle denunce dei propri redditi fatte dai contribuenti, e sindacate e verificate da apposite Commissioni.

Qualora voglia seguirsi il metodo degli indizi, io accennai non potersi a meno di creare molte leggi, tante quanti sono gli indizi principali della ricchezza; e così è nella Francia e nelle antiche provincie, dove sono in vigore le leggi personale-mobiliare, sulle vetture, sulle patenti, così altrove sui capitali ipotecari, sui capitali commerciali, e via discorrendo. Mi sforzai quindi di dimostrare questo metodo essere per sé imperfetto, imperocchè gli indizi non corrispondono alla vera rendita che vuol colpirla.

Ma oltre all'imperfezione intrinseca delle tasse molteplici sulla ricchezza non fondiaria io dimostrai come, a mio giudizio, difficoltà gravissime politiche ed economiche si opponevano ad adottare tale sistema; accennai alla ripugnanza che le tasse molteplici avreb-

bero incontrata in molte parti d'Italia. Mostrai ancora non potersi sperare che le tasse molteplici avrebbero molto gittato: infine torcai delle obbiezioni risolutissime che un tale sistema aveva incontrato nell'altro ramo del Parlamento.

Per lo contrario provai che la tassa diretta sulle denunce, sindacate e verificate da Commissioni comunali e provinciali, sebbene non fosse scevra d'inconvenienti, non di meno ne aveva di molto minori; in teorica essere ammesso da tutti che la tassa sulla rendita corrisponde equamente al principio della proporzionalità; in pratica potersi sperare dal sindacato delle Commissioni elettive un temperamento alle infedeltà supposte delle portate individuali; mostrai infine che per la sua stessa unicità, questa tassa poteva tornare più agevole ad imporsi e meno sgradita nelle provincie che ancora non avevano imposta di simil genere.

Conclusi doverci questa preferire, doverci aspettare dal tempo e dall'esperienza i suggerimenti per le correzioni e le riforme che per avventura tornasse utile l'arrearvi.

Io non ritornerò più, Signori, sullo stesso argomento; sebbene molte cose potessero aggiungersi, ma oggimai gli argomenti principali mi sembrano essere stati da una parte e dall'altra ventilati in guisa, che il Senato possa essersi formato su questa massima capitale, su questa questione, dirò così, pregiudiziale, il giudizio che dovrà esprimere.

Passerò invece oggi a discorrere di un'altra parte, cioè di quell'opinione la quale ha trovato appoggio nella Commissione e che accettando in massima il principio della tassa dell'imposta sulle denunce, vi introduce però un altro elemento indiziaro per migliorarlo.

Non è nuova questa proposta, perchè l'onorevole Relatore già la fece in seno di quella Commissione, la quale discuteva il progetto del Ministro Bastogi. L'ha poi illustrata con un bellissimo studio pubblicato negli Atti del Senato, dove all'altezza delle teoriche è congiunta la sottilità delle deduzioni, la perspicacia dello stile.

Io confesso che leggendo quello studio ne presi grande compiacimento, e mi sentii come riportato a quei tempi nei quali gli studi economici formavano la mia occupazione ed il mio diletto.

Io avrei desiderato molto, e fui anche tentato di entrare nelle discussioni teoriche che egli ha colà con tanto apparecchio di dottrina svolte; ma, o Signori, il tempo ci stringe, e la necessità c'incalza, ed io sarò costretto per conseguenza, lasciando da parte tutto ciò che si attiene ai principii supremi della scienza, di fermarmi solo a considerare questa proposta sotto il punto di vista pratico.

Mi permetta il Senato di ricordargli che la legge attuale, dopo avere con alcuni criterii ripartito il contingente generale in contingenti provinciali, e quindi in contingenti comunali, procede poi al riparto di questo contingente comunale per quotità, e le regole di questa

ripartizione sono le seguenti: che le fortune inferiori a 250 lire annue di rendita imponibile rimangano esenti dal contributo, pagando invece una quota fissa di lire due; che le fortune da 250 a 500 lire di reddito imponibile paghino secondo una certa scala ascendente da lire due a quella somma che dovrebbero imporre sul reddito di 500 lire; e che sottratte tutte le somme imposte con tali norme sui redditi inferiori a 500 lire, il resto si divida sui redditi superiori.

La proposta invece quale è propugnata dall'onorevole Relatore, e accettata dalla Commissione, dopo aver ammessa questa prima base vi aggiunge le operazioni seguenti:

Dalla tassa individuale così stabilita toglie una quota parte, che pone fra un quarto ed un terzo: in secondo luogo prende la pigione pagata o calcolata doverci pagare dai contribuenti per le loro abitazioni, e da ogni pigione argomenta il reddito, di cui è a presumere che ciascuno disponga, e questo calcolo lo fa sulle norme della tabella, che è desunta dalla legge sull'imposta mobiliare sancita in Francia nel 1791.

Avuto codesto reddito argomentato dal valor locativo, riparte sopra di esso quel terzo o quel quarto del contingente, che fu sottratto dalla tassa ripartita sui redditi dichiarati, e questa nuova quota aggiunge ai due terzi, o tre quarti della prima il che costituisce la tassa dovuta definitivamente da ogni contribuente.

Tale è, trascurando le particolarità secondarie, l'emendamento che vi viene proposto dalla Commissione; spero di averlo esattamente esposto, e se mi fossi ingannato, prego l'onorevole Relatore a correggermi.

Ora, o Signori, dopo aver posto com'io credo esattamente la questione, passo ad esaminarla.

Io comprenderei il concetto di stabilire due tasse in luogo di una; io non mi meraviglierei che taluni i quali per avventura non hanno fiducia nell'attuazione della legge che noi vi abbiamo proposta, vogliano stabilirne un'altra sul valore locativo.

Essi dicono: fate due leggi, una sulle denunce, l'altra sugli indizi, e come fra questi indizi il più spiccato, il più proporzionale è quello del valor locativo, fatelo sul valor locativo. Se l'una vi falla, voi potrete mano all'altra; voi avrete ad un tempo seguito in qualche modo le due vie, ed una di esse vi condurrà al desiderato fine.

Io dico che comprendo questo ragionamento, ma in verità non lo trovo accettabile.

Io trovo che se si volesse procedere in questa via, non una legge per indizi converrebbe fare, ma molte leggi ad un tempo, dico tutte le leggi le quali si fondano sugli indizi, tutte quelle per esempio che erano nelle antiche provincie Sarde, e sono tuttora in vigore.

Che anzi capirei ancora, come diceva l'onorevole Farina, che vi si dovessero aggiungere quelle altre

leggi della medesima natura che esistono nelle altre provincie d'Italia; ma il fare una sola tassa fondata per indizi, mi pare insufficiente, e il farla agire poi nello stesso tempo che quella sulle denunce, a me pare che avrebbe gli inconvenienti di entrambi i sistemi senza averne i vantaggi.

Ma tale io non credo sia stata l'intenzione della Commissione e di quelli che appoggiano il suo voto; almeno tale intenzione non apparisce dalla relazione e dai discorsi coi quali il Relatore ha illustrata la proposta.

Essa non volle già seguire due metodi ad un tempo, ma invece volle temperare l'uno coll'altro, volle stabilire un correttivo, un principio di compensazione mediante l'introduzione di un elemento indiziaro. Imperocchè, o Signori, se noi potessimo sperare che le denunce fossero esatte, che non vi fosse pericolo dell'infedeltà delle portate, o la infedeltà loro potesse essere sindacata e rettificata dalle apposite Commissioni, io sono convinto che la Commissione non avrebbe recato innanzi la sua proposta.

Pertanto noi dobbiamo esaminare la proposta della Commissione come un compensativo al pericolo della infedeltà delle denunce, alle difficoltà del sindacato, cose tutte che io stesso non dissimulai l'altro giorno nel mio discorso.

E qui, innanzi tratto, bisogna che io dica una parola del contingente, perchè gli oratori che mi hanno preceduto hanno insistito lungamente su questa materia. Vi sono due maniere di considerare il contingente; e la confusione di queste due maniere ha potuto dar luogo, a mio avviso, ad alcune opinioni del Relatore.

Vi è un contingente che può stabilirsi a posteriori, cioè quando le denunce siano state fatte e sindacate, quando il reddito imponibile sia stato stabilito e si sia veduto qual è la quota che a questo reddito può competere.

Allora può avvenire che, per agevolare la riscossione delle imposte, si stabilisca un contingente per provincia e per comune, contingente che si è desunto dalla quotità stabilita secondo i risultati dell'anno precedente.

Questo contingente non è quello di cui si tratta ora; non è quello contro il quale da tante parti si sono addotti degli argomenti, e che da molti è sì duramente condannato: non è quello soprattutto che mostra una certa contraddizione fra il principio della legge e la sua ultima applicazione. Il contingente attuale, contro il quale si sono mossi gli appunti, è un contingente stabilito a priori, indipendentemente dal reddito imponibile che risulterà dalle denunce, indipendentemente dalla quotità che dovrà stabilirsi. È un contingente che si presume anticipatamente, e si presume secondo alcuni generali criteri per interpretare la ricchezza delle provincie o dei comuni medesimi.

Egli è di questo contingente che io dissi, che lo stimava assolutamente necessario per assicurare all'erario trenta milioni di riscossione, e per formare il catasto della ricchezza mobile, che nei limiti di questa mille tassa reputavo non avesse gl'inconvenienti che gli si attribuiscono; ma nondimeno mantengo l'opinione che debba nel tempo il più prossimo possibile esser tolto.

La legge proponeva due anni: la Camera dei Deputati ha creduto di ridurre questo tempo a un anno solo. Io non verrò adesso a pronunciare fra queste due opinioni. Mi basta che sia ammesso che il contingente qual è stato introdotto in questa legge è un espediente temporaneo, il quale non aveva e non può avere altro effetto che di assicurare il tesoro della somma da riscuotere, e di facilitare soprattutto la formazione del catasto della ricchezza mobile. Ottenuto questo catasto della ricchezza mobile, vista qual è la rendita imponibile, quale la quota che a ciascuno appartiene, questo contingente fatto *a priori* con criteri approssimativi deve scomparire, o se ci sarà ancora un contingente dedotto *a posteriori*, sarà un calcolo molto semplice sulle quote, il quale non avrà più gl'inconvenienti di cui attualmente si appunta il contingente proposto nella legge.

Ma per lo contrario la Commissione nella sua Relazione ha creduto che il contingente debba essere una cosa stabile, o per lo meno lungamente duratura: ed anzitutto la sua argomentazione, a mio avviso, si appoggia sopra questo punto.

Essa ammette che presentemente in Italia, e per qualche tempo al certo, il contingente sia per lo meno relativamente utile a non far fallire nella pratica l'applicazione dell'imposta sull'entrata. E soggiunge che, pochè si è fatto con processo puramente indiziario il contingente provinciale e il contingente comunale, essa non sa vedere per qual ragione anche il contingente individuale non dovesse farsi nello stesso modo. Essa trova anzi in questo duplice metodo un dualismo; dice, che la ripartizione del contingente rimane come sovrapposto alla distribuzione in quote, che sono due congegni posti inorganicamente l'uno accanto all'altro, senza nesso fra loro; due parallele che non s'incontrerebbero mai in alcun punto finale.

Io convengo in parte in questa sentenza. È verissimo che il contingente e la qualità qui non hanno rapporto, perchè uno è fondato sugli indizii, l'altra è fondata sulle denunzie. Ma io lo ripeto, la giustificazione del contingente sta nella sua temporaneità, e nei motivi che ho testè addotti; e se il contingente è temporaneo, se è un espediente per arrivare all'accertamento della rendita imponibile di ciaschedun contribuente, non v'ha alcun motivo di argomentare da esso contro il sistema della quotità.

Noi partiamo adunque da due punti assolutamente diversi, ed io non trovo contraddizione alcuna nel progetto di legge il quale, se ha preao dei criterii che ossono dar luogo a molte critiche, li ha presi per

ciò solo che non aveva altri mezzi per istabilire a priori la ripartizione; e li ha presi come mezzi temporanei per ottenere un fine speciale il quale collo accertamento delle rendite verrà in altro modo definitivamente e logicamente ottenuto. Laonde non si può accettare quella similitudine che l'onorevole Relatore ha posto nel suo discorso, cioè che chi fece la legge gli raffigurò un disegnatore il quale aprì il compasso per descrivere un cerchio, e che prima di terminare la circonferenza si arrestò ad un tratto, e chiuse la figura con una linea retta; io credo al contrario che la s. l. similitudine che potrebbe darsi di questa materia sarebbe la seguente, cioè di tale che non essendo certo di poter descrivere a prima giunta un circolo, comincia dal disegnare un poligono per potervi più facilmente inscrivere il circolo medesimo.

Che cosa segue da questo concetto fondamentale che la Commissione ha preso per base di tutto il suo ragionamento? Ne segue che essa non riguarda più la denuncia come la prova della rendita imponibile ma essa la riguarda come un indizio e la mette in confronto col valore locativo che è un altro indizio per lei della rendita imponibile.

Questo è il punto sul quale noi sostanzialmente differiamo, e partendo da queste premesse differenti noi dobbiamo per necessità arrivare ad opposte conclusioni.

Ma, singolar cosa! la Commissione dopo aver prese le denunzie come indizio, ed avervi aggiunto un altro indizio che è il valore locativo, viene a giudicare della importanza della entità rispettiva di questi due indizii e crede alle denunzie per  $\frac{2}{3}$  o per  $\frac{3}{4}$ , ed al valore locativo per  $\frac{1}{3}$  o  $\frac{1}{4}$ ; ma perchè, o Signori, se la denuncia è buona per  $\frac{2}{3}$  o  $\frac{3}{4}$  voi non la prendete per intero, e se il valore locativo vi dà tanta fiducia voi restringete ad  $\frac{1}{3}$  o ad  $\frac{1}{4}$  l'elemento che volete ricavarne?

Se voi ponete il caso di un uomo onesto il quale chiamato dalla legge a dichiarare la propria rendita lo faccia con tutta coscienza e dica il vero; con che cuore volete voi rettificare col valor locativo la sua affermazione?

Ed anche io intendo che si potrebbe procedere a queste rettificazioni nel caso in cui si creda che il contribuente ha errato in meno; ma nel caso opposto, quando il valore locativo (come avverrebbe non di rado) dimostrasse che la sua rendita è minore di quella che egli ha dichiarato, vorreste voi andargli ad obiettare che voi conoscete la sua rendita meglio di lui stesso, che egli ha creato scientemente o mentito a proprio danno?

Ma procediamo innanzi.

Io trascurò l'obbiezione generica che feci l'altro giorno al valore locativo. Non dirò che il valore locativo rappresenta piuttosto i bisogni di quello che la rendita dell'individuo. Io mi restringerò a fare alcune obbiezioni speciali al caso attuale. E prima di

tutto, qui vi ha una confusione inevitabile fra la rendita fondiaria e la rendita mobile. Che cosa ha fatto la Commissione per evitare questa confusione? Essa ha dovuto costringere il contribuente, non solo a dichiarare la sua ricchezza mobile, cioè la sua rendita annua non fondiaria, non solo il valor locativo della sua abitazione, ma altresì a dichiarare l'imposta fondiaria che paga al Governo, ed ha cercato ancora un altro elemento per dedurre da questa imposta il suo reddito fondiario, poichè ha stabilito questo reddito moltiplicando per dieci la corrispondente imposta fondiaria.

Io non veggio se qui s'intenda parlare della sola imposta governativa, ovvero se si intenda ancora della comunale e della provinciale. Fatto è che, anche considerandola come imposta governativa, l'operazione che voi aggiungete alla prima per arrivare a distinguere la ricchezza non fondiaria dalla fondiaria, è già un nuovo elemento di errore che aggiungete.

Oltre a ciò, o Signori, percorrete la tabella francese la quale è stata presa per tipo dalla Commissione: a mio avviso troverete in essa molte imperfezioni assolute, e moltissime imperfezioni relative alle condizioni d'Italia.

Prendiamo un esempio qualunque, e il primo che ci si presenta, di un valor locativo di 2000 lire. La tabella francese stabilisce che chi ha 2 mila lire di valore locativo si presume che abbia 12 mila lire di rendita imponibile; essa moltiplica per sei nel caso delle 2 mila lire per formare la rendita imponibile. Io domando se si possa dire che in Italia, che in tutta Italia le 2 mila lire di pigione rappresentino, non dico assolutamente ma neppure approssimativamente, una rendita di 12 mila lire. Prendete, o Signori, l'esempio di Torino. Certamente a Torino il valor locativo di 2 mila lire non rappresenta, specialmente in questi ultimi tempi, una rendita di 12 mila lire; per lo contrario, prendete un'altra città come Bologna o Ferrara, ivi 2 mila lire di valor locativo rappresentano un reddito assai maggiore di 12 mila lire.

Io potrei citare l'esempio di un individuo il quale ha casa a pigione a Bologna ed a Torino, ed ha all'incirca là come qui lo stesso appartamento; egli paga 320 lire a Bologna e 3,000 lire a Torino. Eppure la sua rendita è la medesima. Io vi domando se è possibile sopra queste due basi che possiate stabilire un reddito equamente approssimativo.

Ma non basta ciò. Nella tabella francese vi ha ancora un'altro inconveniente, ed è il seguente. Il rapporto fra il valor locativo e la rendita cresce a misura che scema il valor locativo; e fin qui sta bene; ma non cresce in proporzione, a mio avviso, sufficiente. Pesa sul povero il valor locativo più che sul ricco perchè rappresenta il bisogno della famiglia anzichè la sua agiatezza, nè tale difetto corregge bastevolmente la tabella francese; di guisa che essa riesce più gravosa

al povero, di quello che alle medie fortune e ancora meno alle grandi fortune.

La tabella francese al di là delle 12 mila lire non ammette più differenze, e per conseguenza a tutti quelli che si trovano possessori di una ricchezza imponibile al di sopra di questo punto, si ragguaglia la rendita colla medesima proporzione.

Per lo contrario il valor locativo da 100 a 500 lire rappresenta talora una ricchezza minore del triplo qual è calcolata dalla tabella francese.

Io credo in una parola che la tabella francese fa la parte più vantaggiosa al ricco che al povero: essa non si risolverebbe che in aggravio della condizione del povero, perchè non si tratta di quotità ma di contingente; e siccome vi è una somma fissa che si deve pagare, tutto ciò che non pagheranno i doviziosi dovrà riversarsi sulle minori fortune.

Queste ragioni mi sembrano di grave peso contro il principio stabilito dalla Commissione. Ma oltre a ciò, io credo che la maniera in cui i multipli della legge francese furono determinati e la maniera in cui la tassa si vuole comporre nello studio dell'onorevole Scialoja, e nel rapporto della Commissione, agirebbero insieme in modo da generare fra contribuente e contribuente le anomalie le più strane che si potesse immaginare.

Signori, io ho compilato una tabella e la tengo a disposizione della Commissione.

In questa tabella, prendendo un comune ipotetico, e colle cifre che ognuno potrà rifare secondo che più gli piacciono, si trova il risultato seguente.

Un contingente ripartito fra 19 contribuenti mi offre un caso nel quale il reddito dichiarato è eguale a quello arguito dal valore locativo, e non di meno la tassa cresce, sebbene il risultato della denuncia e del valore locativo non siano differenti fra loro.

Vi sono sei casi in cui il reddito che voi arguite del valore locativo è minore di quello che era stato dichiarato, non di meno la tassa cresce. Vi sono dodici casi in cui vi è un aumento o decremento di tassa rispondente ad un aumento o decremento di redditi, ma senza la menoma proporzionalità fra di loro. Questi effetti non nascono dalla scelta delle cifre, che si sono messe a caso, perchè si potrebbero sostituire con qualsivoglia altre: questa dimostrazione però è tale da non lasciarci sperare dal valore locativo alcuna buona norma per la ripartizione del contingente.

Ma, o signori, la proposta non sarebbe da accogliersi eziandio perchè pecca nella sua base.

Che cosa si vuole trovare dalla Commissione?

Si vuole trovare il reddito imponibile con una probabilità maggiore di quella che si può trovare colle denuncie.

Tale è lo scopo che la Commissione si propone.

Ora quando nel calcolo delle probabilità si vuol ottenere questo fine, si procede per un modo diverso da quello che la Commissione ha seguito. Se voi volete trovare colla maggiore probabilità il rapporto fra un

dato certo ed uno incerto; e che per rappresentare il dato incerto non contentandovi di un numero solo voi ne abbiate parecchi, poniamo due come nel caso presente, uno risultante dalla denuncia, l'altro risultante dal valore locativo, che cosa dovete voi fare?

Dovete sommare insieme quei due numeri incerti e poi trarne la media; ma qui invece voi avrete cercato il rapporto del dato certo con ciascuno dei due dati incerti e pigliando così i due risultati separatamente ciascuno per una quota a parte, avrete accresciuto l'improbabilità, invece di raggiungere la probabilità maggiore che andate cercando.

Non mi estenderò su questo punto citando al Senato delle formole matematiche consentanee al principio della probabilità. Non sarebbe per avventura opportuno che entrassi in queste ragioni matematiche le quali del resto la Commissione potrà essa medesima esaminare quando le piaccia.

Però mi sia lecito di illustrare il concetto con un esempio pratico. — Suppongasi che il contingente, ripartito sui redditi dichiarati, riesca ad una tassa del 5 per 0/0. In questo caso il contribuente che abbia dichiarato 3000 lire di reddito, andrebbe soggetto a 150 lire di tassa. Suppongasi poscia che il contingente, ripartito sulla media de' redditi (2/3 de' dichiarati ed 1/3 de' pigionali) riesca alla ragione del 4 0/0. Suppongasi in fine, che a quel tale contribuente, vada attribuito, in ragione del suo fitto di casa, un reddito doppio del dichiarato, 6000 lire — Questo uomo, nel sistema ch'io dico, porterebbe un reddito medio di 4000 lire, risultante da 2000 (che sono i 2/3 di 3000 dichiarati), e 2000 (che sono 1/3 di 6000 arguite); ed applicandogli la quota del 4 0/0, la sua tassa sarebbe 160 lire, invece delle 150 che pagherebbe col sistema della legge, applicandogli 5 0/0 su 3000 dichiarate. La ragionevolezza, l'utilità se si vuole, di siffatta correzione s'intende. Ma, secondo la nuova proposta, l'operazione da farsi in codesto caso è tutt'altra.

Il nostro contribuente pagherebbe: 1° i 2/3 delle 150 lire dovute sul reddito dichiarato, che sono 100; 2° 1/3 di quella quota, qualunque sia, risultante dalla ripartizione d'un terzo del contingente sopra i redditi pigionali. Ora questa quota può essere eguale, superiore o inferiore o di molto, a 60; di modo che la tassa definitiva potrà rimanere al disotto o andare troppo oltre che 160 lire; ciò dipende dalla somma complessiva dei redditi pigionali, la quale può riuscire assai maggiore o minore che quella de' dichiaranti.

Ponghiamo pure una cifra a caso; immaginiamo che, in ragion di fitto, gli tocchi pagare 80 o 100, anziché 50. La sua tassa totale sarà 180 o 220, in luogo di 160. Io domanderò: come mai potrà sostenersi che questa cifra riesca *meno inesattamente* proporzionale al suo vero reddito? qual'è mai questo reddito, che meriti esser tenuto più verace di ogni altro? La tassa proposta rigetta la proporzione col dichiarato; in più od in meno se ne allontana, non l'accetta, che, per 2/3, e infatti

la tassa attuale sarà 180 o 220. Rigetta la proporzione col pigionale, non l'accetta che per 1/3. Dovrebbe evidentemente proporzionarsi col reddito medio; ma essa non ne tiene alcun conto.

Il nostro contribuente dovrebbe pagare 160 lire, perchè avremmo trovato che il suo reddito medio stava alla somma de' redditi medii come 160 sta alla somma del contingente. Invece pagherà 180 o 220, solamente perchè 2/3 della tassa imposta secondo i redditi dichiarati, ed 1/3 della tassa secondo i redditi pigionali, fanno insieme la cifra di 180 o 200. Egli è evidente che questo calcolo sarà una operazione aritmetica come ogni altra, ma non conduce menomamente a proporzionare la tassa con un reddito qualsivoglia. — In altri termini, parmi che la proposta invece di riscire ad una tassa più equa perchè fondata sul reddito medio, riesca ad una tassa media, la quale sarebbe un composto di due tasse erronee, e sarebbe men equa perchè non fondata sopra alcuna base di reddito.

Vi saran bene de' casi di parità tra la tassa sul reddito medio, e la tassa composta: ma vi saranno de' casi di discrepanze enormissime.

Se si potesse immaginare un Comune nel quale i redditi pigionali stieno fra di loro precisamente nella proporzione in cui stavano i redditi dichiarati, allora, non solo sarebbe indifferente lo scegliere un metodo, anzi che l'altro, di correzione, ma la correzione medesima riuscirebbe affatto superflua; giacchè allora il contingente che è la cifra costante, verrebbe ad essere sempre ripartito nello stesso modo, sia che fosse distribuito sul dichiarato, o sul pigionale, o sulle tasse composte. Ma siccome può avvenire che un reddito dichiarato sia minimo fra i dichiarati mentre è massimo fra i pigionali, o viceversa; o può avvenire che rappresenti tra i primi quel rapporto medesimo che rappresenta fra i secondi, così necessariamente accadrà che esso meriti un'imposta altissima nel sistema della Commissione, mentre ne porterebbe una bassissima secondo la legge, o all'inverso; e che l'una e l'altra si scostino dalla tassa dovuta sul reddito medio, unica base a cui potrebbe forse competere il carattere di equità dalla Commissione cercato.

Infine, Signori, colla proposta della Commissione ad una legge, la quale è stata accusata di grandi difficoltà pratiche e di grandi complicazioni, s'aggiungerebbero delle complicazioni novelle.

Voi dovete dare alla Commissione comunale l'obbligazione non solo di ridurre colla *discrimination* in rendita imponibile la rendita effettiva, ma di fare nuovi calcoli sopra la rendita che risulta dal valore locativo, di fare altri calcoli sulla rendita fondiaria che risulta dall'imposta pagata, di detrarre l'una dall'altra; voi, insomma rendereste con queste complicazioni la legge più assai che non è difficile ad eseguirsi, ne accrescereste gli ostacoli ed il tempo che occorre a metterla in esecuzione.

Per tutti questi motivi io credo di non poter accettare la proposta della Commissione.

Io credo che il correttivo ed il compenso che la Commissione ha creduto di escogitare per rendere più equa questa tassa non farebbe altro che aggravarne le ineguaglianze, renderne più acerbe le disparità.

O che perciò? non avranno gli indizi alcun che a fare in questa legge?

Ma, Signori, voi avete le Commissioni comunali; queste Commissioni comunali fanno il sindacato della rendita dichiarata: come la fanno essi?

La fanno con quei dati, con i modi prescritti agli art. 23 e 24, e richiedono un estratto dei documenti, intimano al contribuente di comparire, visitano i locali destinati all'esercizio dell'industria e di commercio, chiamano nel loro seno gli individui atti a fornire informazioni, visitano i registri delle società anonime e in accomandita per azioni, si fanno presentare i titoli che corrispondono a crediti ipotecari e chirografari. Ma è evidente che se la Commissione comunale non trovasse in questi dati elementi positivi e sufficienti per pronunciare il suo giudizio che è veramente un giudizio di giurati, non le viene escluso di valersi anche di altri indizi.

Io credo, che l'articolo il quale dice come la Commissione proceda a deliberare sulle somme dei redditi effettivi, lasci alla medesima una latitudine, la quale include anche l'elemento del valor locativo, se essa lo crederà necessario a rettificare la rendita dichiarata dal contribuente. Ma la Commissione essendo libera di prendere questi dati, li prenderà se li crederà necessari ed opportuni, o prenderà invece del valor locativo quegli altri indirizzi della ricchezza che per avventura sembrassero più atti per raggiungere il fine delle sue investigazioni, e pronunciare un giudizio il meno possibilmente lontano dal vero.

In una parola alla Commissione, quando prende a sindacato la portata de' contribuenti ed esamina gli elementi sui quali si fonda, non resta escluso di tenere a calcolo anche gli altri indizi della ricchezza; e fra questi indizi della ricchezza potrà scegliere il valor locativo. In questo senso io comprendo che il valor locativo preso come indizio possa essere un compensativo o correttivo della legge: ma nel senso in cui la Commissione lo stabiliva, come un termine assoluto ed in una proporzione precisa, io credo il contrario.

Concludiamo, o Signori: o si procede per la via degli indizi come alcuni vorrebbero, o si procede per la via della denuncia; bisogna scegliere. Io credo, e con me ha creduto la Camera dei Deputati, che la via della denuncia sia la migliore e la più opportuna in questo momento; ma una volta che una via è scelta seguiamola francamente, accettiamo il contingente solo come mezzo per formare il catasto de' redditi imponibili, proponiamoci di toglierlo allorquando si potrà ripartire per quota la tassa sopra la rendita, e procuriamo di levare gli ostacoli, non aumentiamoli rendendo più

complicati i metodi, facciamo, in nome di Dio, che questa legge tanto combattuta, tanto contrastata possa andare in esecuzione. L'esperienza sia quella che ci guidi a farvi le correzioni che vi abbisogneranno per l'avvenire.

Senatore **Slotto-Pintor**. Parola d'onore, signori Senatori, non era intendimento mio di aprir bocca in questa discussione. Ma dopo i discorsi stati pronunciati nella tornata d'ieri l'altro, dopo quello testè detto dal signor Presidente del Consiglio dei Ministri io sento una cotale necessità di esprimere il mio voto motivato.

Delle cose dette alcune intesi, molte non intesi, molte nè io nè altri forse mai intendere non potrà.

Quello che mi par d'intendere pienamente (il cielo mi perdoni il peccato ch'io vo a commettere) si è che l'arte degli economisti ha avuto troppa fretta di assumere il pomposo titolo di scienza. O non è scienza nel senso stretto della parola, ovvero ha tuttavia il latte nella bocca e come i bamboli paroleggia, con questo divario però che i bamboli ridendo e piangendo paroleggiano, là dove la scienza economica paroleggia sillogizzando, e piangendo non già essa, ma facendo piangere altrui.

Se vi ha principio indiscutibile nella economia politica, egli è questo della libertà degli scambi. Ebbene! uomini che chiamiamo eminenti, e sono, non trovano per l'industria del loro paese altra ancora di salvezza, tranne il *protezionismo*. Si volle la mente elevata, l'ingegno superiore dell'imperatore Napoleone III per far assaggiare ai Francesi la libertà degli scambi, quantunque abbiano avuti a insegnanti e maestri Giambattista Say e Michele Chevalier e il non mai abbastanza lacrimato Bastiat.

Ma dove si palesa meglio l'infanzia della scienza è nella questione delle imposte. Incominciano a disputare dei principii. Il fondamento della imposta, o come essi dicono la base dell'imposta è la terra. La imposta diretta è più conforme alla natura delle cose, di riscossione più facile, meno dispendiosa. Così crede il sig. Quesnel, e seco lui l'universa scuola dei fisiocratici. No, gridano gli altri. L'imposta indiretta è più sicura, fuor di paragone più fruttuosa, e senza dubbio meno odiosa.

In quanto a me, io mi professo eclettico in fatto d'imposte, e stimo che, a voler colpire tutto e tutti, il sistema dell'imposta mista sia quello che si possa fare di meglio.

Ma perchè sia buon un sistema d'imposte, io vo' dire meno cattivo, vuoi che l'imposta raggiunga questi due scopi: essa debba in primo luogo colpire al giusto; appresso debba poter colpire chi vuole.

Raggiungono questi due scopi le imposte presenti? Appunto! Scelgo a esempio l'imposta più facile, più semplice, più antica, la fondiaria. Quale criterio avete voi per dire quale è la natura del suolo, quale sia la spesa e quale la quantità della produzione? E voi imponete, ma non colpite al giusto.

Primo effetto della imposta è il rialzo dei prezzi della

produzione. Il possessore gravato alza il prezzo. E voi imponete, ma non colpite colui che avete voluto colpire.

Le imposte, ci si dice, si spartiscono a lungo andare tra il produttore e il consumatore, si livellano a guisa delle acque. Bella e poetica similitudine! Una cosa sola si dimenticano gli economisti, ed è che i viluppi della convivenza sociale, l'onda degli umani avvenimenti non sono l'acqua!

Le imposte si spartiscono! Chiedetelo ai proprietari delle case in Torino, i quali per ogni cento lire d'imposta rincarano i fitti di trecento lire.

Condizioni eccezionali, replicano. Non è vero. Noi troviamo la stessa cosa in ogni dove, persino nella mia piccola e diletta Cagliari, dove dopo la imposta sulle case, anzi a causa di esse, le mercedi de' fitti sono, tenuta ragione de' luoghi, giunte a somme favolose. La regola è vinta dalle eccezioni. La regola dunque non è regola.

Chi il crederebbe? L'imposta più barbara, e però la più semplice, la capitazione, dovrebbe raggiungere quei due scopi de' quali sono venuto via via ragionando. Ciascheduno paga l'imposta per la semplice ragione che ha una testa sul busto (*si ride*). Eppure nè l'uno nè l'altro scopo sa raggiungere. Un duca a cui il patrimonio si calcola ascendere a cinquanta milioni ha un solo figlio. Un povero fabbro ferraio si vede circondato alla sua mensa da dodici figliuoli. Il povero fabbro paga dodici volte più che il dovizioso duca. L'imposta non colpisce giusto. Per fermo voi volete imporre la ricchezza, voi imponete invece la povertà. L'imposta non colpisce chi vuole.

Che diciamo ora della imposta sulla ricchezza mobile?

Di primo aspetto essa sembra avere due vizi intrinseci e capitali. Essa sembra ingiusta, essa sembra dannosa.

Ingiusta per più ragioni. In primo luogo, il capitale tende allo abbassamento, alla diminuzione. La terra ha una costante tendenza all'aumento. Voi pagate oggi tremila lire un ettare di terreno che un quarto di secolo innanzi pagavate lire trecento. In secondo luogo, la terra presenta molti vantaggi, uno solo ne presenta il capitale, la rendita. Altri possiede bestiami quanti ne possedevano Abramo e Giacobbe. Una mortale epizoozia gliel toglie. Se egli non abbia in tempo provveduto al proprio avvenire, quale sarà la sua sorte?

Vedete dunque, o Signori, che il capitale è abbastanza imposto dalla necessità del risparmio, il che torna a dire delle privazioni.

Ho detto inoltre che l'imposta sulla ricchezza mobile è dannosa. È principio elementare che il sistema delle imposizioni influisce nel genere e nella quantità delle produzioni. I capitali rifuggono dalle industrie gravate. Imponete i capitali, e voi li avrete per la massima parte oziosi nel Debito pubblico.

Se non che l'imposta di che si tratta attinge il primo de' divisati scopi!

L'onorevole Senatore Farina in quel suo discorso che

mi pare piuttosto serio, combatteva a uno a uno i criteri della ricchezza. Io non dirò che il suo metodo sia troppo logico. Un filo sottile, fragile, se venga attorcigliato con altri due, oppone resistenza a chi s'argomenti di spezzarlo. Lo disse il re de' savii e a un tempo il savio dei re: *funiculus triplex difficile rumpitur (si ride)*.

Aveva perciò un bel giuoco l'onorevole Senatore Scialoia a dirgli: ma Santissimo Iddio! Voi uno per uno impugnate que' criteri di ricchezza: pigliateli tutti insieme, e vedrete se non hanno forza di provare.

A fronte di tale autorità io mi permetterò di replicare. L'argomentazione sta bene quando ogni elemento del giudizio, preso separatamente, ha di per sé un qualche valore positivo; non sta assolutamente quando nessuno ne abbia. Moltiplicate più che vi piace i zeri, e avrete zero. Cento Tersiti non vi daranno un Achille. Cento probabili non vi daranno la certezza; e voi avrete più volte fatto plauso al progresso della scienza del diritto penale la quale ha rigettato tra gli assurdi i quarti delle prove e le mezze prove. La prova o tutta è, o niente affatto è.

Il Senatore Farina diceva ancora. Quale argomento di ricchezza volete voi trarre dal numero delle lettere di commercio? La lettera del mercadante è uno strumento del lavoro, e nulla più, come la zappa è strumento del lavoro agrario. La similitudine mi parve che piacesse anche al Senatore Scialoia. Ma appunto, diceva egli, più strumenti di lavoro vogliono dire maggiore produzione, e noi vogliamo imporla.

A mostrare la debolezza dell'argomento bastami recare un altro esempio. I libri sono strumento della produzione intellettuale, come le lettere de' negozianti lo sono della produzione commerciale. Or bene, io conobbi un uomo il quale si sollazzava ad avere libri di misure diverse, legati in colori diversi, e acciocchè nulla avvenisse di meno decente, aveva cura di separare e riporre in scaffali diversi gli autori maschi e gli autori femmine. Fatto è che non si curava di tagliare i fogli. Ammetterebbe egli l'onorevole Senatore Scialoia l'argomento del lavoro intellettuale di quell'uomo, tratto dalla moltitudine de' libri? Mi lasci piuttosto credere che egli, con un numero di libri forse di gran lunga minore, è riescito a produrre lavori intellettuali più assai, sopraffatto più di quell'uomo, al quale ho sin qui accennato. La penna di Dante produsse infinitamente più che le mille penne degli Arcadi.

Il guaio sta nel vizio onde sviano le più volte gli umani ragionamenti. Badiamo, Signori, a non unire le cose dissimili, a non disgiungere le identiche. Evidentemente si confonde qui il segno, o vogliamo dire strumento del lavoro col lavoro, il lavoro colla produzione, la produzione colla quantità imponibile della produzione medesima.

Voi tassate, a cagion d'esempi, la professione dell'avvocato sopra questi fondamenti. Maggiore popolazione, maggior numero di contrattazioni, maggior nu-



mero di liti, maggior lavoro per gli avvocati, maggiore produzione.

È falso di piana quel vostro sorite. Ammettiamo che sieno più contrattazioni là dove sia popolazione maggiore....

**Presidente.** Scusi, signor Senatore; non crederebbe ella più conveniente di portare questi argomenti quando si tratterà dei criterii?

**Senatore Siotto-Pintor.** Ma noi siamo nella discussione generale, e d'altra parte non si può comandare all'ordine delle idee....

**Presidente.** Ma parmi che forse nella discussione particolare dei criterii queste due idee potrebbero essere più a proposito....

**Senatore Siotto-Pintor.** Io combatto la legge in generale, e credo di doverne parlare fin d'ora.

Dunque ripeto che quello che si fa da voi è un falso sorite. Ammettiamo pure che vi sieno più contrattazioni là dove la popolazione è maggiore, quando pure si può affermare che una città manifatturiera o marittima del Regno Unito dà maggior numero di contrattazioni, che non dia forse lo immenso cittadone di Napoli. Ma chi dice, a cagion d'esempio, che le liti sieno in ragione delle contrattazioni? Non dipende ciò forse dalla natura de' contratti, dalla natura più o meno litigiosa delle popolazioni, dalla maggiore o minore abilità e rettitudine de' giudici, dalla stessa legislazione, e specialmente dal codice di procedura?

Similmente, se nelle grandi città è maggiore la somma del lavoro, sono ancora più a spartirne i guadagni. Conosco qualche avvocato di provincia che guadagna più assai d'uno de' valenti avvocati della capitale. Al postutto l'avvocato inferma. Si presenta alla porta l'esattore. Ma se, dice il contribuente, non ho potuto lavorare per la intiera metà dell'anno? Pagate, risponde quell'altro. Ma se de' miei clienti metà mi retribuisce assai male, metà niente affatto mi dà? Pagate. Ma se ho patrocinato molte cause per amicizia, per benevolenza, per parentela, per compassione? Pagate. Signori, la vostra imposta non colpisce giusto.

Colpisce almeno chi si vuol colpire? Oh! biasimato pure la legge per molte peccie, diceva l'onorevole Senatore Scialoja, ma non la mi toccate per quest'una. Essa è impeccabile in ciò, avvegnachè colpisca la ricchezza dovunque si trova.

Rispondo. Nella intenzione sì, nel buon volere de' Ministro e della Commissione sì, nella realtà no.

Leggo l'art. 19 del disegno di legge; dove s'impongono i mutuantii di danaro con usura. Lascio che il creditore non può essere ascoltato, se prima non faccia constare di avere denunziato il mutuo della tassa. Ecco voi trovate pur qui il fisco sul limitare della giustizia, lo che quanto discredito debba partorire, non è uopo che si dica: Ma voi imponete il mutuate. Ebbene! Quegli che dava il danaro a prestanza al sei per cento, se voi lo imponete del due per cento, nol darà per meno dell'otto. Chi ha pagato l'imposta? Evidentemente

il mutuatario, quegli che ha bisogno dell'altrui beneficenza, il povero.

Dunque l'imposta non ha colpito colui che intendeva colpire.

Riassumo. Una legge d'imposta che non colpisce giusto, non colpisce chi vuol colpire, è essa degna dell'approvazione del Senato?

Ma il gran vizio della legge è l'arbitrarietà.

Sistema assurdo, o Signori. Cominciate colla denunzia, e finite colla sentenza. Cominciate colla quotità, e finite colla ripartizione.

Per carità non mi parlate di imposte per contingente. Io n'ho qualche esperienza, e ne ho fatto saggio durissimo. Per molti anni ebbi la sventura che il mio modesto patrimonio fosse sparso in undici Comuni, la città compresa. Non esagero, Signori. Cinque o sei liti per anno. Gli uomini del paese che ripartivano l'imposta, nell'intento di sgravare se stessi, aggravavano quelli ch'essi chiamano *forestirri*. In uno di quei Comuni io era il quarto imposto. Notate che di quelli che mi precedevano l'uno possedeva un buon terzo più, gli altri due possedevano forse il doppio. Un giorno mi svegliai primo censito. Come potete credere, ricusai l'onore che mi si volle conferire (*Si ride*). Citai quel Municipio al Consiglio d'Intendenza. Quivi partendo dalla ragione della imposta, il decimo della rendita netta o presunta netta, dimostrai matematicamente che se a me veniva quella quota di pagamento, i mille dugento abitatori del Comune avrebbero dovuto vivere con spesa minore di quella che si fa per un cauarino, con cinque centesimi al giorno per testa (*Si ride*). Il tribunale si persuase, ed ebbi favorevole la sentenza.

Il sistema di ripartizione è sistema intrinsecamente, necessariamente, inevitabilmente vessatorio. Determinata a priori la somma che dee pagare la provincia, quante questioni non sorgessero tra i Comuni della provincia? quante poi tra gli abitatori del Comune?

Sì, Signori. Voi pagherete la vostra imposta non solo, ma anche quella degli altri impotenti a pagare, nè questa soltanto, ma la imposta di coloro i quali potendo pagare, hanno astuzia bastevole per nascondere la loro ricchezza.

Le quote *inesigibili* saranno a carico di coloro che avranno già pagato, e il fisco, credete a me, avendo in mano questo mezzo speditissimo, non si darà cura di perseguire in giudizio i morosi.

Volete udirne un'altra? In un Comune che conosco sono state pagate dalla Cassa comunale le imposte arretrate de' più agiati proprietari del paese. Se il signor Ministro vorrà chiarire il fatto, io potrò essergli lume e scorta.

Un onorevole Senatore toscano vi diceva che la ripartizione della tassa di famiglia non produsse inconvenienti di sorta. Oh! potessimo tutti i Comuni d'Italia misurare alla stregua de' Comuni della patria di Dante, di Michelangelo, di Ferruccio e di Nicolò Macchiavelli!

La sua conclusione è troppo generale: non è perciò accettabile.

Odo chi mi dice: Ma voi che fate il Zoilo di questa terribilissima prosa, suggeriteci dunque i criteri meno equivoci della ricchezza mobile.

Volete o non volete l'imposta?

Rispondo all'ultima questione. Voglio l'imposta perchè è inevitabile; la voglio perchè un popolo che si desta ogni giorno con un milione di disavanzo, è a dire di debito, è un popolo che corre al precipizio; la voglio perchè la questione italiana è soprattutto e innanzi tutto questione di finanza; la voglio perchè non ridano alle spese dell'Italia i nemici di essa.

Per rispondere all'altra questione vi consiglio di sostituire all'arbitrio dell'uomo l'arbitrio della legge.

**Presidente.** Scusi se lo interrompo. Abbia la bontà di portare la sua critica dei criteri quando parleremo degli articoli.

**Senatore Stotto-Pintor.** Mi permetta qui di pensare a modo mio.

**Presidente.** Signor Senatore, scusi; la prego di osservare che la discussione generale deve portarsi sul complesso della legge.

**Senatore Stotto-Pintor.** Io non adduco osservazioni speciali sui criteri. Veramente le mie osservazioni sono generali: ne lascio giudico il Senato.

Io dico adunque: sostituite all'arbitrio dell'uomo l'arbitrio della legge.

L'arbitrio della legge può essere erroneo, ma è pur sempre imparziale.

Si domanda quale fondamento poniamo al criterio per conoscere la ricchezza? Io dico cogli altri: il catasto. Non scorgete che è assurdo imporre la ricchezza mobile senza far precedere l'imposta dal catasto? Osservano taluni che catasto di ricchezza mobile non s'intende, rappresentando il catasto un non so che di perpetuo. Sia. Ma se riesce impossibile il far benissimo, non è impossibile il fare meno male.

Prattanto, o Signori, poichè il nemico batte alle porte (il nemico è il debito pubblico enormissimo), fate di estendere subito al rimanente dell'Italia le imposte dell'antico Stato.

È logico il ragionamento dell'onorevole senatore Arnulfo. Tra due metodi d'imposizioni, l'un de' quali è conosciuto, provato, sperimentato per una serie di anni, e un metodo affatto sconosciuto e nuovo, ogni ragione di prudenza domanda che si elegga quel primo. L'incognita nella finanza, forse o senza forse più che nella politica, è un abisso.

Estendete i tributi esistenti. Fate inoltre che sia una verità il pareggiamento della imposta sulla ricchezza mobile eguale a quella di tutte le altre province? Nella mia ragione non cape.

Signori, veniamo ai ferri. Siamo di buon conto. Quanta parte di noi non ha dovuto da alcuni anni diventare scettica!

Io lo sono oramai. Non credo più a cose, non credo a uomini, non credo più quasi nemmeno alla scienza. Ogni cosa è fenomeno quaggiù. Tutto pare, niente è.

Sono due sistemi opposti di filosofia. L'uno è di Tommaso, l'altro è di Paolo. Il primo crede a quello che vede e che tocca, il secondo crede a ciò che non vede e che non dà buona ragione. Io bado, egli dice, alle cose che non si vedono, e non già a quelle che si vedono. Imperciocchè le cose che si vedono sono temporali, e val dire fenomenali, apparenti, contingenti, ma quelle che non si vedono sono eterne, vale a dire sostanzialmente e realmente vere.

Da gran tempo mi sono schierato sotto il vessillo di quell'apostolo

« Che sovra tutti con aquila vola. »

Ma se non possiamo, o Signori, fare il bene in questa bassa vita mortale, cerchiamo almeno di fare il minor male possibile.

Non tollerate, o Signori, neppure per un istante il tributo di ripartizione. La pessima delle tirannidi è la tirannide municipale. A costo di spiacere a molti, io dico nettamente che, erudito dalla esperienza, in fatto d'imposte io disdegno egualmente la zotica salvatichezza di un sindachello di picciolo Comune rurale, e il borioso contegno del sindaco di una città primaria.

Signori, io conchiudo.

Voterò io una legge per la quale estenderete per tutta Italia le imposte dell'antico regno? Sì.

Voterò l'imposta sulla ricchezza mobile se vorrete e saprete purgarla dal vizio non comportevole dell'arbitrio? Ancora sì.

Voterò la legge quale ci è proposta dal signor Ministro, e quale ci si presenta modificata dall'Ufficio Centrale? No.

**Presidente.** Diciassette Senatori domandano la chiusura della discussione generale, a termini dell'art. 43 del Regolamento, ben inteso sotto riserva che debba avere la parola il Relatore della Commissione.

Essi sono i signori Senatori Arca, Breme, Prinetti, Taverna, Vigliani, Moris, Manzoni, Pollone, Malvezzi, Ridolfi, Lambruschini, Laconi, De Gori, Montanari, Chiassi, Castelli Michelangelo, Cambray-Digny.

Leggo l'articolo relativo del Regolamento: è necessario citarlo per l'ordine della discussione:

« Quando nessuno più chiede di parlare, oppure otto Senatori domandano la chiusura della discussione, il presidente la mette ai voti; può tuttavia essere accordata la parola contro di essa, ma ad un solo oratore. Il Senato delibera per alzata e seduta; la discussione continua, se dopo prova ripetuta rimane dubbio il risultato. »

**Senatore Audiffredi.** Domando la parola contro la chiusura della discussione generale.

**Presidente.** La parola è al signor Senatore Audiffredi ristrettivamente contro la chiusura.

**Senatore Audiffredi.** Mi rincresce che il Senato sia

stanco di questa discussione, ma credo che vorrà per mettere che in un argomento di tanta importanza io aggiunga poche parole.

**Presidente.** Parli contro la chiusura unicamente.

**Senatore Audiffredi.** Si tratta di una legge che rischia di mettere la confusione nell'ordine finanziario, di una legge che incontrerà sicuramente una disapprovazione grandissima in molti paesi. L'Italia non è bastantemente tranquilla per sopportarla con quella rassegnazione che sarebbe necessaria, nè sarebbe persuasa che le leggi si facciano colla debita maturità.

**Presidente.** Scusi se l'interrompo: il Senato ha dato prova di grande maturità, e si deve rispettare il Senato in tutte le deliberazioni che prende (*bravo!*).

**Senatore Audiffredi.** Io non manco di rispetto al Senato esprimendo questo dubbio, ma non vorrei neanche mancare di rispetto ai contribuenti. Spero che il Senato in una legge di questa importanza voglia avere la pazienza di permettere che la discussione continui.

Le leggi d'imposta che vengono a contatto della maggioranza degl'interessati non sono mai troppo esaminate e discusse.

**Presidente.** Metto ai voti la chiusura della discussione generale, riservando la parola al Relatore della Commissione.

Chi approva la chiusura, voglia alzarsi.

La discussione generale è chiusa.

Le parola è all'onorevole Relatore della Commissione.

**Senatore Scialoja, Relatore.** Dirò brevissime parole sulle osservazioni fatte dal signor Ministro delle Finanze. Egli combattendo per anticipazione il principale temperamento che dalla vostra Commissione vi è proposto, le opponeva un dilemma, dicendo: o credete che il valor locativo sia indizio sufficiente, e prendetelo come base dell'imposta, o credete che le dichiarazioni meritino fede, e allora il valor locativo è inutile.

Nondimeno cominciando il suo discorso, egli mi faceva il singolare onore di far menzione amichevole di uno studio da me fatto; ebbene, poichè il mio scritto come documento pubblicato dal Senato è nelle mani di tutti i Senatori, io mi dispenso dal rispondere a quel dilemma, il quale fu da me formulato nella pagina 107 di quello studio colle parole seguenti: « Se credete il valor locativo essere presunzione più fondata ed indizio più probante dell'entrata che non sia la denunzia e la sua critica, sostituitelo per intero al metodo che dicesti diretto. Se nol credete preferibile pel tutto, e che mai preferirlo per una parte solamente? »

Mi pare che queste parole sieno quasi identiche a quelle usate dal Ministro.

Ma la risposta al dilemma è fatta per disteso in quel lavoro: io non potrei che ripeterla. Ciascuno può invece con minor perdita di tempo leggerla da se medesimo, ed ho fiducia che la troverà soddisfacente.

Il signor Ministro faceva alla Commissione un altro obbietto. Egli diceva: Siccome il contingente come è

nel disegno di legge, essendo destinato a cessare, per ceder il posto al sistema diretto delle quotità, per poi sostituirvi un'altra specie di contingente, cioè un contingente non fondato sopra gli indizi che adesso sono elevati a criterii, così è difettoso l'argomentare che fa la Commissione dall'esistenza del contingente all'utilità dell'introduzione di un indizio anche nella distribuzione delle quote.

La ripartizione del contingente generale in contingente locale essendo temporanea, la discordanza tra la ripartizione indiziaria e la distribuzione non indiziaria è una cosa a tempo, o non mette conto emendarla.

Anche a questa obbiezione io non mi fermerò momentaneamente a rispondere; poichè essa era anche formulata e discussa di proposito e per disteso nella pag. 24 della *Relazione*, e le ragioni che potrei dire contro quest'obbiezione si trovano ivi espresse in non più che due sole pagine che ciascun Senatore potrà rileggere senza che io stia qui a recitarle.

Passando ad una terza obbiezione, il signor Ministro diceva: il valor locativo poi pel modo come lo avete introdotto nella legge, ha un altro inconveniente; quello cioè di poter moltiplicare l'imposta: poichè vi ha di quelli che hanno casa in diversi luoghi, per esempio a Torino ed a Bologna, i quali pagherebbero due volte.. (*Il Ministro fa un segno negativo*).

Vedo che il signor Ministro fa segni di diniego di aver ciò detto; quindi è inutile che io vi risponda. È chiaro che la legge che vi proponiamo tien conto solamente della principale abitazione.

Voi confondete, soggiunge il signor Ministro, necessariamente la rendita fondiaria colle altre entrate, e fate pagare una parte della quota anche dalla rendita fondiaria.

Veramente la Commissione vi ha proposto il mezzo di sottrarre la rendita fondiaria da questa parte di peso di cui parla il signor Ministro. Difatti, essa prescrive che dal multiplo del valor locativo dichiarato da colui che ha rendita fondiaria ed entrate non fondiarie si sottragga una parte proporzionale a quella rendita; ma il signor Ministro soggiunge: questa rendita è presunta, non è reale; poichè voi non obbligate il proprietario a far altra denunzia fuorchè quella dell'imposta fondiaria da lui pagata.

Ma, Signori, è presentemente in discussione una legge di conguaglio d'imposta alla quale anzi in alcuni luoghi si riferisce il disegno di legge ministeriale.

Esaminando gli studi che ha fatto la Commissione per proporre quel conguaglio, si trova che la rendita reale, non la rendita censuaria, de' fondi stabili in Italia sta all'imposta fondiaria che si paga nel Regno come 10 a 1. Sicchè per lo fine espresso dalla Commissione, cioè per trovare la parte di valor locativo proporzionale all'entrata non fondiaria, è più che sufficiente la determinazione indiretta della rendita fondiaria per mezzo dell'imposta.

Le differenze che vi possono essere essendo minime,

non metteva conto di richiedere la dichiarazione diretta della rendita.

L'imposta fondiaria è un fatto semplice, è un fatto chiaro e certo facilissimo ad essere verificato.

Tuttavia si oppone che noi aggiungiamo quest'obbligo agli altri imposti dal disegno di legge: il che non può essere accolto ai proprietari.

Credo che il signor Ministro esprima a tal proposito una sua particolare opinione, la quale è difforme da ciò che è nel disegno di legge. In questo disegno non è mai detto che non si debbano denunziare le rendite fondiarie; e tutti gli articoli che parlano della denuncia tengono come obbligatoria anche quella della rendita fondiaria.

Difatto, quando i tassatori non hanno titoli certi da cui appariscano le entrate dichiarate, come sarebbero i titoli che somministra il Governo per gli stipendi, o gli istromenti per redditi ipotecari e simili, e quando invece mancano di ogni specie di documento, debbono di necessità presumere le entrate per mezzo d'indizi.

Ora, Signori, quali saranno questi indizi? Tutte le apparenze che costituiscono il modo di vivere; la casa, i domestici, le vetture di lusso, ecc., saranno insomma spese visibili da cui i tassatori argomenteranno l'entrata.

Quando dunque vi fosse un ricco proprietario di fondi territoriali che avesse una piccola entrata non fondiaria, per esempio, poche azioni della Banca Nazionale o di una ferrovia, il quale denunziasse solamente questa entrata, come farebbero l'agente del Governo e la Commissione tassatrice per formarsi un criterio adeguato della verità della sua denuncia, riscontrandola col modo suo di vivere, che sarà forse quella di un uomo agiato e d'un ricco signore, se non sapessero nel tempo stesso qual è la sua entrata fondiaria non imponibile?

Per ciò saggiamente la legge richiede la denuncia di tutte le entrate, salvo poi ai tassatori di imputare l'imposta unicamente sull'entrata imponibile. Ciò posto, alla vostra Commissione è sembrato che invece di obbligare i privati a denunziare le loro rendite fondiarie, bastasse per fine proposto denunziare la sola imposta fondiaria.

La denuncia delle rendite riuscirebbe molto grave, e talvolta sarebbe difficile per gli stessi proprietari sapere con precisione a che somma esse montino. Alcuni fittaiuoli, per esempio, non pagano e non sono in condizione di pagare ancorchè condannati dai Tribunali, altri dimandano una dilazione, e di questi alcuni mantengono la promessa di pagare.

Come farà il proprietario a detrarre per via di medie questa parte che non riscuote, o che non è più riscuotibile per dichiarare con precisione la sua rendita? E sia pure che il possa; come potrebbero le Commissioni fare un'inquisizione minuta per accertarsi di codeste rendite, non per trovare la cosa imponibile, perchè allora metterebbe conto di farla, ma unicamente per trovare la cosa non imponibile, e servirsene come indizio per criticare la cosa imponibile?

La vostra Commissione ha quindi avvisato che si avessero ad esonerare i proprietari di fondi stabili dalla denuncia della loro rendita, e vi ha sostituito invece la denuncia della sola imposta fondiaria.

Dacchè dunque questa denuncia deve farsi, da che il mezzo dalla Commissione proposto è una semplificazione, non una complicazione; l'argomento del signor Ministro che fondavasi nella complicazione che ragionerebbe la denuncia delle rendite, cade assolutamente o mi dispensa dal discuterlo.

Ma egli aggiungeva: a che giova dunque il vostro criterio indiziaro se voi in fine dei conti credete a quell'altro criterio che somministrano le denunce e che consiste nella credibilità di chi ha fatto la denuncia?

Se voi ci prestate fede, perchè volete che le quote si assegnino sopra questa denuncia criticata? è poi inutile pigliare una parte delle quote per farne una seconda distribuzione in ragione dei valori locativi, formando di queste due parti la quota che ciascuno deve pagare.

Vi dirò brevemente a che serve questa duplice operazione.

Serve anzitutto a fare, che almeno per una parte siano colpite le rendite esenti non fondiarie; esenti secondo il disegno di legge, come nel caso delle rendite agrarie quando appartengono al proprietario di fondi di terra, esenti, secondo il progetto della Commissione, come le rendite pubbliche, se il Senato andasse in questa sentenza, esenti per rispetto del diritto pubblico come quelle provenienti dall'estero.

Serve per colpire tutte quelle entrate che sono facilissime ad essere nascoste, impossibili ad essere verificate. Queste entrate almeno per una parte saranno colpite dall'imposta quando per via del valor locativo voi le presumete e le tassate. Serve infine per fare sparire dalla legge una grande anomalia che è quella dell'imposta sui dividendi delle società, pagati dove le società hanno la loro sede.

I dividendi si distribuiscono agli azionisti, i quali vivono in diverse parti del Regno, e sono le loro entrate. Senza il trovato della Commissione ciascun azionista non ha interesse a dichiarare la parte dei dividendi che gli spetta come entrata.

Se paga a Torino o a Napoli, a lui importa poco: talvolta anzi può tornargli utile di tanto; ma se avrà da pagare sul valore locativo della sua casa come pagherebbe se denunziasse la parte di dividendo che riscuote, e se non denunziandola pagherà inoltre l'intera quota di tassa per mezzo della società a cui appartiene, egli farà la denuncia per non pagare due volte.

La parte di quota distribuita sul valor locativo è dunque la vera sanzione penale di quell'articolo della legge dove è stabilita la norma della tassa sui dividendi.

Vi sono ancora altre ragioni che verrò esponendo a proposito di diversi altri articoli, le quali rendono utilissimo il temperamento combattuto dal Ministro; ma se mal non mi appongo quelle che vi ho rammentate

hanno per se medesime non lieve importanza. Ma questi vantaggi, dice il signor Ministro, non sarebbero compensati dalle grandi imperfezioni del vostro espediente; e queste imperfezioni egli divide in due ordini: imperfezioni della natura fissa del criterio proposto; imperfezioni del modo come è organato, come è formulato dalla Commissione.

Quanto alle imperfezioni del modo come è formulato, egli vi ha presentato de' calcoli, ed una formola algebrica per convincervene. Il Senato comprende che io non potrei rispondere improvvisamente. Il farò dopo averli esaminati, anzi comunicati alla Commissione, perchè possa farsi una idea distinta della loro importanza. Sin d'ora però annunzio che questa parte, se anche reggesse, non distruggerebbe il nostro emendamento, il suo concetto principale, l'uso del valor locativo, perchè tenderebbe a dimostrare ch'è difettoso il modo secondo il quale noi abbiamo creduto che potrebbe essere usato. Si potrebbe adunque ordinar meglio, ed in modo più conforme alle formole del signor Ministro, se mai queste sono preferibili.

Quanto poi alle imperfezioni insite alla natura del criterio, il signor Ministro oltre quelle che accennava ieri l'altro ed alle quali risposi il dì seguente, ne indicava un'altra. Egli diceva: 2000 lire di fitto a Torino e 2000, poniamo, a Modena non rappresentano due entrate eguali, poichè una casa egualmente comoda costa certamente a Torino più che a Modena.

La obbiezione è tanto ovvia che la Commissione non aveva punto dimenticato di farla a se medesima, e di risolverla, come apparisce dai lavori posti a stampa.

Trattandosi di ripartire un contingente; ed in quanto ai valori locativi un contingente potrà esserli sempre anche quando saranno aboliti i criteri posti dalla legge, anche quando non vi saranno che quote dalle quali si risechi una parte per distribuirne la somma sui valori locativi delle case dei contribuenti, trattandosi, diceva, di ripartire un contingente, la differenza dell'alta o bassa misura del valore delle case in diverse città, non produce effetti notevoli.

Quel che importa nel ripartire a Torino o a Modena un contingente, non è il valore assoluto del fitto, ma il valor relativo de' fitti nella stessa città.

Poniamo che 10,000 lire si debbano ripartire a Torino, e lire 1000 si debbano ripartire a Modena, chi paga in Torino 4 mila lire di fitto sarà due volte tassato di chi ne paga 2 mila nella città medesima, e così chi paga 400 lire di fitto a Modena sarà due volte più tassato di chi ne paga 200.

In ogni modo pare al signor Ministro che il nostro espediente se non altro complica le operazioni che già sono complicate abbastanza in questa legge. Certo le operazioni di questa legge sono complicatissime, ma certamente le aggiunte della Commissione non le complicherebbero gran fatto. Poichè codeste operazioni bisogna distinguerle in due specie: o sono operazioni di calcolo, le quali non montano, perchè qualche addi-

zione e qualche divisione di più o di meno non complica nè agevola; o sono operazioni di appuramento di fatti.

Quanto a quest'ultime, la Commissione le semplifica quando sostituisce alla denuncia delle rendite fondiarie la sola imposta fondiaria. Questa semplificazione compensa certamente la denuncia del valor locativo. Piacesse a Dio che tutti i fatti da verificare per effetto di questa legge fossero così semplici e così facili ad accertarsi come è il valore locativo. Oltre a che, se le Commissioni vogliono farsi un'idea presuntiva delle entrate denunciate per criticarle, dovranno tra' primi indizi ricorrere a quello del valor locativo. Sicchè la ricerca del valor locativo dovrà farsi. Or non è forse preferibile che la faccia il potere esecutivo con tutti i mezzi che ha per compierne la verificaione piuttosto che lasciarla all'arbitrio estimativo di una Commissione?

Se non fosse per altro che per somministrare questo indizio alle Commissioni comunali, il potere esecutivo dovrebbe esso medesimo raccoglierne i dati ed accertarli.

Ho detto brevemente quali erano le ragioni per cui non ostante le obbiezioni del signor Ministro, la Commissione persiste nel credere che del valor locativo debba essere tenuto conto in questa legge, riservandosi l'esame della tabella e della formola che il signor Ministro avrà la compiacenza di comunicarle. Potrà facilmente accadere che dopo l'esame dell'una e dell'altra, o meglio ancora per effetto della discussione a cui potranno dare occasione, la Commissione venga nella sentenza che per ragioni matematiche o legislative convenga modificare il suo emendamento; al qual fine anzi credo che la Commissione pregherà il signor Ministro d'intervenire nel suo seno, acciocchè le dia tutte le spiegazioni orali che reputa più acconce al fine comune.

Mi auguro che in tal modo si possa transigere da una parte e dall'altra, e d'accordo venire a qualche conclusione migliore. Io persisto però, dopo le cose dette, a credere che il valor locativo introdotto come mezzo di distribuzione in questa legge, sia un grande miglioramento, per renderla più equa e più praticabile.

**Presidente.** Passerò alla lettura dei singoli articoli, ma prima, osservando che l'ora è già avanzata, e che oggi la discussione non potrebbe fare grande progresso attesa l'importanza della materia, o diremo anche l'allargamento che già si è dato nella discussione generale, io proporrei al Senato di voler tenere questa sera un'altra adunanza acciò il lavoro progredisca quanto più è possibile.

Se non c'è osservazione in contrario, interrogherò il Senato per sapere se questa sera alle otto intende convenire di nuovo in adunanza pubblica per il seguito della discussione degli articoli.

Chi approva questo partito, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Prima di passare alla lettura degli articoli, converrà che il signor Ministro dichiari se accetta in massima gli emendamenti della Commissione, o se intende che

la discussione debba portarsi principalmente sul progetto ministeriale.

**Ministro delle Finanze.** Dalle cose dette credo potersi francamente inferire che la discussione si faccia sugli articoli del progetto ministeriale e che quello della Commissione non venga in discussione che come emendamento.

**Presidente.** Leggo dunque gli articoli del progetto ministeriale.

CAPO I.

*Base dell'imposta sulla ricchezza mobile e modo di ripartirla.*

Art. 1.

« È stabilita un'imposta sui redditi della ricchezza mobile dal primo gennaio 1864 colle norme seguenti. »

**Senatore Audiffredi.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Audiffredi.

**Senatore Audiffredi.** Io credo che sia opportuno di osservare, che in un periodo così breve di tempo sarà impossibile di mandare ad effetto una legge così complicata e difficile. I ruoli di riparto delle vecchie imposte che si vorrebbero abolire sono già apparecchiati, mentrechè occorrerà il lavoro di alcuni mesi per mettere in esercizio l'esazione della nuova imposta; io spero adunque che il Ministero voglia consentire di non mandarla in esecuzione che nell'anno 1865, invece dell'anno entrante, come è prescritto nel primo articolo che stiamo esaminando.

Si vedrà allora qual sia la difficoltà di ordinare i Consigli dei revisori delle tasse; si vedrà la difficoltà che vi sarà di trovare persone che accettino questo incarico, di correggere cioè l'imperfezione delle dichiarazioni.

Voler precipitare l'esecuzione di questa legge, la screditerebbe nell'opinione dei contribuenti. Io dichiaro d'altronde francamente che non mi sento il coraggio di votarne l'approvazione, se non sarà profondamente emendata; io la trovo anche inopportuna: non è per 15 milioni che si possa mettere in eccitazione tutti i contribuenti d'Italia; quelli del nord sarebbero contenti di pagare la tassa che ora pagano; quelli del mezzo-giorno, io dubito che faranno mal viso all'applicazione di questa legge.

Spero adunque che il Ministro dichiarerà di rimandare l'esecuzione, accettando egualmente molti emendamenti che gli saranno proposti.

**Presidente.** Se altri non domanda la parola...

**Senatore Ricci.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Ricci.

**Senatore Ricci.** La ripugnanza che in molti Senatori desta questa legge io la attribuisco principalmente al sistema del contingente. Il signor Ministro ha convenuto egli stesso che il sistema del contingente qualora do-

vesse divenire permanente, sarebbe assolutamente inaccettabile. Questa dichiarazione fa onore al senno e alla moralità del signor Ministro: effettivamente il sistema del contingente applicato alle leggi di finanza non è in uso che nei paesi dove non è ancora pervenuta la luce della civiltà; bisogna andare nei paesi barbari, ricorrere alla Turchia ed al Marocco per trovare un tal sistema stabilito in modo perenne.

Il Ministro, ripeto, fa ragione a questa capitale difficoltà, dicendo, che non si può ammettere come un sistema continuo.

Però le sue dichiarazioni non hanno forza di legge, e ottimamente nell'altra Camera fu riconosciuto che tutte le dichiarazioni che si possono fare nel Parlamento a proposito delle leggi, qualora non facciano parte del testo, non hanno nessun valore.

Per tale effetto io vorrei proporre al primo articolo un emendamento per stabilire che la riscossione in via di contingente non sarà che provvisoria. Esso sarebbe concepito in questi termini:

« È stabilita un'imposta sui redditi della ricchezza mobile la quale sarà riscossa per quotità. Però per lo spazio di un anno a cominciare dalla sua attuazione essa sarà percepita colle norme seguenti. »

Con ciò sarebbe bene accertato quello che il signor Ministro ha dichiarato e promesso che il sistema di contingente non sarebbe mantenuto che per un anno.

(Il Senatore Ricci fa passare al banco della presidenza il suo emendamento.)

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** La stessa proposta fu fatta anche alla Camera dei Deputati e fu respinta.

1. Perchè nel progetto ministeriale vi era per due anni, e invece la Camera votò la durata del contingente per un solo anno; al che non m'opposi, perchè quando si parla di contingente, un anno o due non fa gran differenza; e fin dal primo spero che potremo accertare lo stato della ricchezza mobile;

2. Perchè siccome si dice che è stabilita l'imposta colle norme seguenti, e che nell'articolo 2 si dice che l'imposta è fissata a 30 milioni per l'anno 1864, si vide che se si voleva mantenere il contingente, era anzi d'uopo ritornar di nuovo al Parlamento e farne nuova proposta, se si volesse conservare quello od altro contingente per l'anno 1864. Parve quindi superflua la dichiarazione che l'onorevole Senatore Ricci domanda; tanto più che l'inserire nelle leggi che questo è provvisorio e quest'altro temporaneo e non durerà più di tanto o tanto, sembra che sia poco dignitoso ed opportuno.

In complesso che cosa desidera il Senatore Ricci?

Desidera assicurarsi che il contingente non durerà.

Ora l'art 2 dice che il contingente è fissato pel 1864 soltanto. Sa dunque che la legge supplisce bastevolmente al suo desiderio, e che non occorre quindi mutare il primo articolo.

Senatore **Piazza**. Domando la parola.

**Presidente**. Prima consulterò il Senato per vedere se l'emendamento Ricci è appoggiato.

Lo rileggo (*V. sopra*).

Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato).

La parola è ora al Senatore Piazza.

Senatore **Piazza**. Io credo necessario l'emendamento proposto dal Senatore Ricci per questo motivo.

L'espressione, a cui si riferisce l'onorevole Ministro, dell'articolo 2 non mi pare abbastanza chiara.

Egli dice che è già fissata la somma solo per il 1864, ed io vorrei domandargli una spiegazione.

È egli ben sicuro che al principio di gennaio 1864 la legge potrà andare in attività?

Manca ancora la legge di conguaglio dell'imposta fondiaria, senza la quale non può mettersi in quella ora in discussione a termini dell'articolo 36.

Or bene, se quella legge di conguaglio dell'imposta fondiaria tarderà molto ad essere approvata, saranno poi sempre 30 milioni che si vorranno per il 1864, a qualunque epoca dell'anno questa legge vada in esecuzione.

Supponiamo che la legge di conguaglio suddetta fosse votata solo nel novembre: si dovranno intanto, finchè non è in vigore la legge nuova sulla ricchezza mobile, pagare tutte le vecchie imposte ora in vigore.

Pagheranno esse le provincie che hanno ora le imposte vecchie, queste vecchie imposte per dieci mesi e l'intera loro quota dei 30 milioni negli ultimi due mesi del 1864? Pagheranno esse per due mesi l'imposta che si vota per l'esperimento di un anno intero?

A questo riguardo io desidererei una spiegazione dal signor Ministro, perchè preveggo che forse nasceranno gravi inconvenienti, come quello di dover pagare per l'intero due diverse imposte nell'anno stesso.

**Ministro delle Finanze**. Posso rispondere subito, sebbene per avventura sia più conveniente portare questa discussione al punto dove dice:

« La presente legge avrà effetto dal primo gennaio 1864 »; e soggiunge: « Qualora a quest'epoca sia posta in vigore la legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria. In caso diverso la presente avrà effetto contemporaneamente a quella del conguaglio dell'imposta fondiaria »

Vede dunque il Senato da queste semplici frasi che la questione proposta dall'onorevole Senatore Piazza ha la sua piena soluzione.

Mi si permetta di dire una parola ancora sull'emendamento dell'onorevole Senatore Ricci.

L'onorevole Senatore Ricci vuol dire:

La presente tassa sarà presa per quotità, però intanto la prendiamo per contingente. Ma Dio buono! mi sembra chiaro che questa forma ha qualche cosa di contraddittorio in se stessa; noi la facciamo per contingente; l'anno venturo se si può, se no l'altro anno, la tassa si prenderà per quotità.

Ma cominciare per dire, la tassa si prende per quote,

però intanto si prende per contingente, mi sembra che veramente implichi una contraddizione.

Senatore **Ricci**. Nell'articolo primo non è detto che si prende per un anno, ma a cominciare dal primo gennaio 1864.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

**Presidente**. L'ha domandata prima il Senatore Piazza, dopo l'avrà il Senatore Scialoja.

Senatore **Piazza**. Non mi pare che la risposta del signor Ministro risponda pienamente alle mie difficoltà.

Egli dice che all'articolo 36 si sancisce che la presente legge avrà effetto contemporaneamente a quella del conguaglio dell'imposta fondiaria; se si fosse detto nell'articolo primo che la legge dovrà durare un anno intero, allora capirei che se deve cominciare e deve durare contemporaneamente a quella di conguaglio e durare tutto un anno, non si potrebbero esigere i 30 milioni per un tempo minore dell'anno; ma quando si dice che la somma dovuta per il 1864 è di 30 milioni senza fissare la durata della legge, allora mi pare che può accadere il caso che la legge cominci ad avere effetto per esempio dall'ultimo mese del 1864, e che per un solo mese il Ministro voglia esigere da ogni provincia la sua quota intera dei 30 milioni, ed in tal modo la somma votata per un anno d'esperimento sarebbe pagata da provincie che per gli altri undici mesi del 1864 avrebbero già pagate le imposte antiche.

**Presidente**. La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Dirò poche parole sull'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Ricci.

Sono due le questioni che questo emendamento solleva.

L'una concerne la quantità del contingente ed il modo di ripartizione; l'altra il contingente per se medesimo. Certamente l'articolo secondo restringe ad un anno la quantità del contingente ed il modo di ripartizione indicato in esso articolo.

Ma l'onorevole Senatore Ricci vorrebbe qualche cosa di più; vorrebbe che proprio il contingente per se medesimo indipendentemente dai 30 milioni che sono la sua misura e dal modo di ripartizione prescritto dall'articolo secondo, che il contingente per se medesimo, fosse fin d'oggi condannato a sparire l'anno venturo. Tanto varrebbe includere nella legge un articolo che ne restringesse la durata ad un anno, proposizione che fu fatta e respinta nell'altra Camera.

Signori, si è troppo detto finora che questa legge è un semplice esperimento, perchè si abbia a contribuire anche colla solennità degli articoli suoi medesimi a toglierle l'efficacia che deve avere. Le leggi, massime quelle d'imposta, quando s'introducono con timida incertezza confessata legislativamente, sono destinate a fallire in pratica. E perciò non mi meraviglio che questa proposizione muova da chi vota per respingerla.

Ma questa legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, se ha per sé favorevole l'opinione della maggioranza, potrà bensì servire d'esperimento nel modo

ond'è congegnata, ma intendesi che abbia a rimanere come sorgente ordinaria d'entrata, e continuare come tutte le altre imposte.

La misura del contingente ed il modo della ripartizione si vuole che sia soggetta ad esperimento e non altro.

Ora l'articolo secondo, queste parti soggette all'esperimento le comprende amendue, e ne restringe la durata ad un anno.

Io domando: se l'anno venturo il Governo non potrà riscuotere lo stesso contingente senza un voto del Parlamento, nè ripartirlo nel modo indicato da questa legge, come potrebbe mai temersi che imponga un contingente non ripartibile, un contingente astratto? Ciò è impossibile. Dunque il ministero dovrà l'anno venturo necessariamente presentarsi al Parlamento e dimandarli, invece di 30 milioni, tanti altri milioni quanti ne occorreranno, e domandare di ripartirli al modo medesimo o in altro modo, secondo che l'esperimento confermerà che il modo ora prescritto è buono, o mostrerà che deve essere mutato.

L'emendamento del Senatore Ricci sarebbe da una parte inutile, e dall'altra pregiudiziale all'autorità della legge. Pregho il Senato di respingerlo.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola prima è al Senatore Farina dopo l'avrà il Senatore Pareto.

Senatore **Farina**. Io non so veramente come metter d'accordo la tesi sostenuta dall'onorevole Relatore, colla tesi sostenuta dal Ministro. O il contingente dev'essere perpetuo, o dev'essere temporaneo; o una cosa o l'altra.

Se è perpetuo, se si vuol tenere finchè piace, allora non si dica niente. Ma se dev'essere temporaneo, si dica il tempo che si vuol far durare.

Ma si dica: lo screditiamo se diciamo che deve durare solo un tempo determinato. Ma Dio buono! o è un esperimento, o è una cosa perpetua. Se è un esperimento, quando diciamo, questo esperimento durerà uno, durerà due, tre anni, noi determiniamo la fine di questo esperimento senza che occorra un'altra legge.

Nè vale la ragione che allega il signor Relatore, perchè egli confonde la somma col modo di ripartizione. Quando la somma è portata in bilancio, e quando si votano gli articoli di bilancio si vota la somma, ma non si vota il modo col quale questa somma si percepirà.

Dunque venendo colla legge annuale del bilancio e portandovisi i 30 milioni, se non diciamo niente, si seguirà a ripartirli fino al giorno del giudizio in quel modo in cui si ripartiscono ora. Mentre invece se determineremo la fine dell'esperimento, e dopo questo subentrerà la massima della quotità, allora avremo ottenuto l'effetto di cui parlava il signor Ministro, cioè quello di dire: guardate che il sistema di ripartizione non è che per formare quello che egli chiama catasto della ricchezza mobile (denominazione che non mi piace, ma di cui non è qui il momento di parlare); avremo,

la certezza che questo esperimento cesserà ad un'epoca fin d'ora determinata.

Dunque non bisogna confondere una cosa coll'altra. Se realmente è intenzione che il sistema di ripartizione non sia che un sistema di esperimento, si dica nella legge. Se si crede che non basti uno, se ne diano due; se non bastano due, se ne diano tre. Ma infine se dev'essere un sistema di esperimento, si esprima nella legge; se no, sarà un sistema di perpetuità, perchè si riprodurrà costantemente colla votazione del bilancio; e la votazione del bilancio non cambiando il modo di ripartizione delle imposte, durerà perpetuamente come adesso l'adottiamo.

**Presidente**. La parola è al signor Senatore Pareto.

Senatore **Pareto**. Una legge che è detta cattiva dai suoi oppositori, che è detta men buona dai suoi difensori, che è figlia di tanti padri, per cui lascio al Senato di qualificarla (itarità), quando una tal legge è così cattiva, se si vuole che passi, almeno si cerchi di renderla provvisoria e di limitarne l'esistenza ad una breve durata.

Ora l'emendamento proposto dal Senatore Ricci ha il vantaggio di dimostrare che questa cattiva legge è una legge di esperimento. Mentre invece, secondo il Relatore Scialoja, sarebbe una legge perpetua. E dicendo che è una legge d'esperimento, parmi di andar nel senso del Ministro stesso, il quale ci ha ripetuto le mille e mille volte, che il contingente il quale è la peste di questa legge, scusate il termine, il contingente non è che un esperimento, non è che un espediente per vedere quale quantità di rendite verranno a formare poi le basi per cui si ripartirà in seguito l'imposta di quotità; ma non capisco come, mentre il signor Ministro la vuole provvisoria, il signor Relatore la voglia definitiva, e che in fondo del ragionamento si dica: voi avete una cattiva cosa; sulla quale il Ministro dice, facciamo un esperimento, se è veramente tale, ed il Relatore dica è cattiva ma continuiamola, perchè (ben avvertiva il signor Senatore Farina) quando noi nel bilancio voteremo 30 milioni, che saranno forse 50 l'anno venturo e 60 l'anno di poi, noi voteremo la somma che si dovrà ripartire, ma non voteremo il modo di riparto, che resterebbe quale verrà fissato in questa legge. Ora, se il modo è stato cattivo come uno nel primo anno, sarà cattivo come due nel secondo, come tre nel terzo, perchè la somma che ripartiamo sarà di tanto maggiore.

In conseguenza, se è ingiusto una volta, sarà due volte ingiusto nell'anno appresso, ed io credo adunque che l'emendamento del signor Senatore Ricci ben gioverebbe a diminuire la portata di questa legge, perchè la dichiara provvisoria, e penso che forse è ciò che può indurre il Senato ad adottare il progetto, mentre invece sono persuaso che moltissimi non l'adotteranno quando sia cosa che debba diventare perpetua.

**Presidente**. Se non si domanda altrimenti la parola,



rileggo l'emendamento del signor Senatore Ricci per metterlo ai voti (*Vedi sopra*).

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Dirò due sole parole.

Mi duole moltissimo di essermi spiegato così oscuramente che gli onorevoli preopinanti hanno inteso al tutto diversamente, per colpa mia, le mie parole. Ho detto che la legge ha degli inconvenienti; ma i suoi inconvenienti per me sono minori di quelli che hanno in sé le imposte molteplici: e siccome una tassa bisogna metterla, preferisco quella che ne ha meno.

L'applicazione di questa tassa è necessaria per assicurare all'erario la somma di 30 milioni, e formare intanto il catasto della ricchezza mobile (mi permetta l'onorevole Farina di usare questa espressione adoperata dal Macchiavelli e dal Guicciardini, che credo autorità preferibili alla sua); il catasto della ricchezza mobile si potrà fare in un anno, allora cesserà da sé il contingente e si regolerà l'imposta per quotità; se poi fossero necessari due anni, come avverrà forse, il Ministero chiederà al Parlamento di prolungarlo: ma li determino oggi a priori che sia fissato ad un anno o piuttosto a due, non porta vantaggio alla legge, perchè nell'articolo secondo è determinato che i 30 milioni ed il contingente non sono fissati che pel 1864, e non fa, a mio avviso, che confondere e perturbare l'economia della legge.

**Presidente.** Se non si domanda da altri la parola, metto ai voti l'emendamento del signor Senatore Ricci testè letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Rileggo l'articolo del progetto ministeriale per metterlo ai voti.

« Art. 1. È stabilita un'imposta sui redditi della ricchezza mobile dal primo gennaio 1864 colle norme seguenti. »

(Approvato.)

« Art. 2. La somma dovuta per tutto lo Stato nell'anno 1864 è fissata a 30 milioni, e sarà ripartita per decreto reale direttamente fra le provincie secondo i seguenti criteri:

» A) Per un quinto in ragione dell'imposta fondiaria urbana e rurale, quale risulterà dalla legge del conguaglio;

» B) Per un quinto in ragione della popolazione assoluta, quale risulta del decreto reale 10 maggio 1863;

» C) Per un quinto in ragione degli stipendi e delle pensioni pagate dalle casse dello Stato, e dei dividendi delle società anonime di credito, di commercio, d'industria, d'assicurazione, di ferrovie, secondo l'ultimo bilancio sociale;

» D) Per un decimo in ragione degli introiti doganali, e dei diritti marittimi del primo settembre 1863 riscossi nella provincia;

» E) Per un decimo in ragione degli introiti postali e telegrafici del primo semestre 1863;

» F) Per un decimo in ragione del prodotto delle tasse di registro o bollo del primo semestre 1863;

» G) Per un decimo in ragione, metà del numero dei chilometri di ferrovie aperti all'esercizio a tutto il 30 giugno 1863, e metà del numero dei chilometri delle strade nazionali e provinciali.

» Ottenuti così i contingenti di ciascuna provincia, si sommeranno quelli delle provincie aventi lo stesso sistema di imposta fondiaria urbana, e la somma risultante sarà nuovamente ripartita fra le stesse provincie coi criteri summenzionati, eccettuato però il primo, al quale si sostituirà la sola imposta fondiaria urbana in luogo dell'imposta fondiaria rurale e urbana. »

A quest'articolo la Commissione propone i seguenti emendamenti:

Alla lettera A propone di sopprimere le parole: *quale risulterà dalla legge del conguaglio*; alle lettere D, E, F propone di surrogare dappertutto l'anno 1863 alle parole *del primo semestre 1863*; e finalmente alla lettera G si propone di sostituire alle parole: *30 giugno 1863*, queste altre: *31 dicembre 1863*.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** In sostanza le modificazioni che propone la Commissione a quest'articolo sono di due specie; una riguarda la data. Tutti questi elementi erano stati fissati alla fine del primo semestre. La Commissione del Senato la riportò alla fine del 1863. In questa parte certamente i risultati di sei mesi ulteriori e più vicini all'applicazione della tassa non fanno che rendere più preciso il calcolo. Io non avrei che una sola obbiezione, ed è che ho già fatto e preparato gli studi per agevolare l'attuazione della legge sulla base del primo semestre 1863; ora questo cambiamento potrebbe cagionare ritardi, perchè ve ne sono alcuni che non si possono avere che il giorno dopo, p. e. il prodotto delle tasse di registro e bollo è sempre alquanto tardo a raccogliersi, così è in genere anche di altri proventi. Però la questione per me non ha importanza, e me ne rimetto al Senato.

La seconda modificazione è più grave. Se nell'articolo 36 non vi fosse che la legge presente andrà in attività soltanto allora quando vada in attività la nuova perequazione dell'imposta fondiaria, io comprendo come la Commissione togliendo le parole che ha tolto « quale risulterà dalla legge di conguaglio », avrebbe voluto porgere un'agevolezza per mettere in esecuzione la legge.

Ma poichè ha lasciato nell'articolo....

**Senatore Scialoja.** Non abbiamo lasciato, ma tolto.

**Ministro delle Finanze.** Allora io credo che l'una e l'altra legge non possano andare disgiunte, e tale certamente fu il sentimento dell'altro ramo del Parla-

mento preferisco perciò che rimanga come è e quale risulterà dalla legge del conguaglio.

Il Senato però deciderà su questo emendamento; deve però la Commissione dire se intende, come intese l'altro ramo del Parlamento, che le due leggi vadano in esecuzione contemporaneamente.

**Presidente.** Esclusa la discussione sull'estensione o non della clausola, per l'altre ricorrenze intende il signor Ministro di fare opposizione?

**Ministro delle Finanze.** Mi rimetto al Senato.

**Presidente.** Allora si potrebbe mettere ai voti.

**Ministro delle Finanze.** Credo che lasciare la legge come è, ne facilita l'esecuzione.

**Senatore Scialoja.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Scialoja.** Farei una mozione d'ordine.

Se la legge presente non sarà sottoposta alla esecuzione della legge sul conguaglio della fondiaria, l'inciso del paragrafo A deve esser tolto. Se invece le due leggi dovranno essere attuate contemporaneamente, l'inciso diventa inutile.

Siccome dunque la questione che ho accennata si tratterà all'art. 36, così penso che si potrebbe riservare quella che ora è sorta, e che sarà implicitamente risolta allora.

**Presidente.** Allora vi sarebbe la riserva di tornarvi sopra.

**Senatore Scialoja.** Come il Ministro ha detto, si metterà quest'inciso, se l'art. 36 passa come il Ministero ha detto.

**Presidente.** Non ha difficoltà di accettare?

**Ministro delle Finanze.** Quando passi l'art. 36 ministeriale si riprodurranno qui le parole *quale risulterà dalla legge del conguaglio*.

**Senatore Piazza.** Domando la parola.

**Presidente.** È iscritto per parlare su quest'articolo il Senatore Pareto, Ghiglini sugli altri due, poi i signori Revel, Piazza e Martinengo. Il Senatore Pareto ha perciò la parola.

**Senatore Pareto.** Io mi propongo particolarmente di esaminare mano a mano gli indizi secondo i quali il contingente deve essere ripartito, a tenore del progetto di legge. Ma a questo riguardo, circa il vizio del contingente, già in parte essendosi andato dicendo qualche cosa, ben poco mi resterà a dire sul medesimo. Farò osservare nondimeno che questa maniera di fissare *a priori* quanto una legge debba produrre, ha qualche cosa d'empirico, perchè se il contingente fosse fissato quando si hanno dati per sapere all'incirca, quanto quella tale imposta possa produrre, allora la cosa sarebbe ragionevole; ma non lo è il dire la tale imposta, volere o non volere, mi deve dar tanto; è come chi pretendesse, scusate il paragone, che un animale a latte debba darne irremissibilmente un numero determinato di litri; avrete bel mungerlo e rimungerlo, non vi potrà dare che quello che ha.

Il contingente *a priori* è quasi come quando si mette una contribuzione di guerra e si dice il tale paese mi darà 30, 40 milioni. In fatto di contribuzione di guerra 117 anni fa a questi giorni ne veniva messa una sulla città di Genova, e questa era tale che non poteva essere pagata. Il generale tedesco diceva, voi mi pagherete. — Non possiamo. Biso replicava voi pagherete, rispondevasi: non ci resta nulla. Vi resteranno gli occhi per piangere, e il popolo rispondeva col sasso del Balilla.

Non dico questo perchè io creda che il contingente di 30 milioni possa portare a tali disgustosi eventi, ma lo dico perchè in generale questo è il vizio di una tassa che è stabilita *a priori*. Quando si dice il paese deve darvi tanto senza averne gli elementi, e che non vi siano elementi per questo, lo ha accennato il Senatore Marliani quando rimproverava alla legge che essa mancava di studi statistici per fondarvisi sopra, si va incontro ad una terribile incognita.

Ma lasciata ora da parte la questione del contingente, io passerò ad esaminare brevemente i criteri che si sono proposti per applicarla.

Dirò nondimeno prima, tornando ancora in massima al contingente, che l'onorevole Scialoja si affaticava colla sua eloquenza a difendere, dicendo che esso era moralizzatore, qualche cosa a suo riguardo. Io non capisco questa moralizzazione; credo anzi che il contingente sia demoralizzatore, perchè quando si verrà a riparti, molti aggraveranno gli altri per non essere aggravati essi stessi, mentre se fosse stato per quote, ciò non succederebbe perchè ognuno direbbe: il tale pagherà il tanto per cento sulla somma che dichiara, e non si farebbe il calcolo dal ripartitore che quanto più fa pagare agli altri tanto egli paga di meno.

Quindi non posso accettare in nessuna maniera questa qualità moralizzante del contingente.

Si vedrà anzi quando si scenderà agli ultimi riparti, che questo metodo sarà causa di grandissime immoralità, perchè nelle Commissioni dei piccoli Comuni che dovranno far pagare all'uno od all'altro dei contribuenti, i membri che le compongono, piuttosto che dichiarare esattamente la loro quota, l'alleggeriranno e caricheranno invece quella degli altri. E questa demoralizzazione avrà luogo non solo nei riparti dei contingenti fra contribuenti, ma avrà forse luogo nel riparto dei contingenti fatti dai Consigli provinciali fra i diversi Comuni, perocchè nei Consigli provinciali si cercherà di scaricare il proprio mandamento per aggravare gli altri.

Faccio presenti queste circostanze e chiedo poi se un tale fatto potrà essere moralizzatore.

Molti ora poi sono i criteri i quali si sono messi avanti per giudicare della ricchezza imponibile. Capisco, che possa essere un tal quale criterio quello dell'imposta fondiaria, quantunque possa succedere che in un paese con molta imposta fondiaria vi sia ben poca ricchezza mobile.

La popolazione ugualmente non so cosa importi.

Vi può essere una provincia molto vasta e poco popolata relativamente, ma molto assolutamente, che abbia ben poca ricchezza mobile, mentre altra meno popolata, ma agglomerata, ne può avere di più.

Capiaco che la popolazione potrebbe essere un elemento quando si scendesse alla capitazione.

Ma qui tutti hanno detto non esservi capitazione; si è però venuto a dire, che quando si avrà 300 franchi d'imponibile, si pagherà una picciola somma.

Dunque infatti vi è una specie di capitazione.

Uno degli onorevoli Senatori che appartiene alla Toscana ci diceva che in Toscana non vi è capitazione, perchè al dissotto di L. 600 non si paga nulla; ma qui invece si pagherebbe per 200 lire, onde per vero non so che differenza vi sia tra questo e una vera capitazione.

Infatti io domando: chi è quel misero che non abbia 200 franchi, soprattutto poi quando con questa legge voi imponete anco l'industria agraria?

Particolarmente nei paesi dov'è comune la mezzadria, quand'anche il reddito del contadino sia poca cosa, non si arriverà egli facilmente ai 400 franchi lordi e per conseguenza ai 250 di reddito imponibile per i quali il misero dovrà pagare, chiamatelo pure sì o no questo tributo, una capitazione?

Non dico nulla sul terzo criterio, perchè riguarda lo stipendio e le pensioni pagate dallo Stato, e sulle quali par giusto possa esser fatta una specie di ritenuta, locchè può essere segno di ricchezza mobile di quelle località: ma dove alzo moltissimo la voce è contro la fallacia del criterio D, quello cioè degli introiti doganali e diritti marittimi: questo criterio è un criterio d'ingiustizia formidabile; perchè indiziare, che sia ricco quel paese dove passano i carichi della mercanzia, è mostrare assoluta ignoranza del traffico sopra tutto come si fa attualmente, è voler indebitamente aggravare quei porti di mare per cui passa la mercanzia, e ove per conseguenza sono pagati i diritti doganali invece dei paesi ove la derrata è prodotta, o dove si consuma, paesi i quali dovrebbero pagare, ma non i paesi ove passa.

Ora il commercio generalmente si fa per commissione o per transito, pertanto non lascia quasi traccia di sé nel paese che traversa, perciò è ingiusto ed ingiustissimo il servirsi come di criteri della quantità dei diritti doganali e marittimi.

Vi citerò un esempio di tre milioni all'incirca che secondo il progetto sarebbero ripartiti fra le varie provincie d'Italia; alla Liguria toccherebbero più di 750 mila lire; ma passiamo avanti, si dice: Genova è ricca, è un Eldorado, dunque bisogna caricarla. Ma vi è un'altra città che verrebbe a pagare una somma grandissima, Ravenna: Ravenna è uno dei porti in cui si adoganano molte merci che vengono a fornire l'Emilia, Bologna, ecc.

Ma a Ravenna dietro questo criterio si dovrà forse far pagare 200 e tanti mila franchi, malgrado che cer-

tamente non sia molto ricca, e ciò in forza di questo criterio?

Vede dunque il Senato quanto è ingiusto questo indizio; e se poi si andasse a cercare il modo con cui fu introdotto nella legge, si verrebbe a conoscere che vi fu inserito da chi aveva interesse che con questo criterio potessero certe località venire sgravate e caricate certe altre.

Passo al criterio E che dice: per un decimo in ragione dei diritti postali e telegrafici del primo semestre 1863; nè mi dilungo sul medesimo, perchè l'altro giorno nella discussione generale il Senatore Farina faceva sentire quanto era duro ed assurdo questo criterio.

Le lettere sono stromenti del commercio e non più, non sono segno di ricchezza, e chi scrive lettere vuol dire che ha conoscenza, e qualche affare, ma ciò non può indicare che vi siano più o meno rendite e perciò materia imponibile.

Anche questo è uno di quei criteri introdotti nella legge per sgravare certe provincie e caricare le altre. Uno diceva ingenuamente: nei nostri paesi non si scrive molto perchè pochi sanno leggere, perciò si pagherà tanto di meno.

Io credo che dopo ciò il Senato vorrà almeno rigettare questo criterio.

Dimostrata l'erroneità delle basi da cui si vuol muovere per ripartire questo contingente, io mi permetterò di fare una domanda forse indiscreta.

Io vorrei chiedere agli economisti che si son fatti padri di questa legge, se quando hanno deciso di proporre questi indizi per base, guardandosi in faccia, se hanno potuto rattenersi dal non scoppiare in un riso omerico, come dicesi che scoppiassero gli auguri quando ammanivano certe pappolate al popolo, o come anche dicesi che potesse succedere a certi geologi, i quali, invece di studiare i fatti positivi, di riconoscere, per esempio, quali fossili si trovavano in uno strato, si occupavano ad architettare fantasmagoriche cosmogonie.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Io non verrò a difendere adesso i criteri perchè l'ora è tarda, e si è fissata seduta per questa sera: ma non posso lasciar l'ora questa discussione senza protestare altamente contro alcune parole dettesi dal Senatore Pareto.

La Camera dei Deputati avendo stabilito che su questi criteri si formerebbe il riparto del contingente per provincie ha avuto in mira la più rigorosa giustizia, non ha avuto alcun proposito di aggravare o favorire l'una o l'altra città. Credo che se l'onorevole Pareto avesse assistito a quella discussione, avrebbe veduto che per quanto si trovassero difficoltà, ed inconvenienti ed errori, ora nell'uno ora nell'altro sistema, un pensiero moveva tutti, ed era quello di accostarsi il più possibile alla giustizia, alla verità.

Inoltre egli ha fatto un'allusione, allusione della quale altamente mi dolgo, perchè quando si tratta di invocare dall'Italia il pagamento di una tassa, e di una tassa modica, il ricordare quello che si è fatto contro i nemici nostri, contro gli stranieri, non può mai essere appropriato; e credo che l'Italia pagherà volentieri, perchè si tratta della sua libertà, della sua indipendenza e della sua unità.

Voci. Bravo, bravo.

Senatore Pareto. Io non ho detto che ciò possa ingenerare l'inconveniente, a cui volle accennare l'onorevole signor Ministro; ho detto che in generale può accadere qualche cosa di analogo, ma non certo che debba venire questa resistenza; ho parlato in generale

dei contingenti analoghi alle contribuzioni di guerra. In fatti ho soggiunto, ed il Senato mi renderà questa giustizia: *non è che voglia credere che questa tassa possa produrre tali inconvenienti*, non mi può dunque essere fatto sì grave appunto, perchè in fatto di patriotismo credo di averne quanto ne può avere il signor Ministro.

Presidente. L'ora essendo tarda, sciolgo la seduta; avvertendo che il Senato è convocato alle ore otto di questa sera per la continuazione della discussione.

La parola spetterà per primo al Senatore Ghiglini.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).